

In evidenza



Notizie *Flash*

Cedolare: come esercitare l'opzione, modulistica e *software*



Focus di pratica professionale

Gli adempimenti antiriciclaggio dello studio professionale in vista delle verifiche della Guardia di Finanza



Adempimenti e problematiche di Diritto Societario

I finanziamenti infruttiferi dei soci: *iter* procedurale e superamento della presunzione di onerosità



Notizie *Flash*

- Cedolare: come esercitare l'opzione, modulistica e *software* pag.4
- Commercialisti: novità per tirocinanti e *dominus* dipendenti pag.4
- Relazione di revisione e giudizio sul bilancio: la guida e i modelli del Cndcec pag.4
- Amministratori: l'indennità di fine rapporto è deducibile per competenza pag.5
- Onlus: via libera alla detenzione di partecipazioni in un'impresa sociale pag.5
- I finanziamenti dei concessionari non rientrano nel calcolo del pro-rata Iva pag.5
- Contratti tipo, codici di etica commerciale e pareri: i modelli di Unioncamere pag.5
- Fissati i coefficienti 2011 per il calcolo Ici sui beni nel gruppo D pag.5
- A giugno il Sistri è operativo: adempimenti per le imprese di trasporto pag.6
- Archivio rapporti finanziari: le *faq* sul sito delle Entrate pag.6
- 730/2011: le *faq* per i sostituti d'imposta pag.6
- Studi in lavorazione: i *cluster* di marzo pag.6
- Cedolare secca: pronti i codici tributo per gli affitti in provincia dell'Aquila pag.6
- Controlli automatici: i nuovi codici per i versamenti parziali pag.7
- Dichiarazione congiunta: il coniuge è obbligato in solido pag.7
- *Transfer pricing*: la scontistica infragruppo può risultare elusiva pag.7
- Commercialisti: per consulenze finanziarie la parcella si calcola sulla somma erogata pag.7
- Indagini bancarie: l'autorizzazione deve essere allegata all'avviso di accertamento pag.7
- Operazioni con Paesi *black list*: le omissioni non sono emendabili a controllo iniziato pag.8
- Sui contratti risolti l'Iva è recuperabile entro due anni pag.8
- Aggiornamento *software* parametri 2011 e controllo F24 telematici pag.8



Focus di pratica professionale

- [Unico 2011: scadenze dichiarative, aspetti procedurali e modalità di compilazione. Le novità e vantaggi del 730/2011](#) pag.9
- [Fabbricati vincolati: indicazioni sulla compilazione della dichiarazione dei redditi](#) pag.17
- [Gli adempimenti antiriciclaggio dello studio professionale in vista delle verifiche della Guardia di Finanza](#) pag.22



Check list e formulari di Studio

- [Oggetto: delega per l'identificazione dei clienti e di titolari effettivi ai sensi dell'art.19 co. 1, lett. a\) e b\) del D.Lgs. n.231/07](#) pag.26
- [Dichiarazione del cliente ai fini della normativa antiriciclaggio ex artt. 18, 19 e 21 del D.Lgs. 231/2007](#) pag.27
- [Attestazione del professionista sull'adeguata verifica della clientela ex artt. 18, 19 e 20 del D.Lgs. n.231/2007](#) pag.29
- [Dichiarazione del professionista sulla valutazione del rischio ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.231/07](#) pag.31
- [Schema per la redazione dell'accordo di finanziamento infruttifero](#) pag.43



Il Punto sull'Iva

- [Reverse charge sui cellulari e microprocessori: chiarimenti e criticità](#) pag.34



Adempimenti e problematiche di Diritto Societario

- [I finanziamenti infruttiferi dei soci: iter procedurale e superamento della presunzione di onerosità](#) pag.39



Normativa e prassi in sintesi

- [Le principali novità del D.Lgs. n.28/11 sull'energia da fonti rinnovabili](#) allegato



Scadenzario

- [Principali scadenze dal 16 al 30 aprile 2011](#) pag.44



Notizie flash

FEDERALISMO FISCALE

Cedolare: come esercitare l'opzione, modulistica e software

L'Agenzia delle Entrate, con **provvedimento del 7 aprile 2011**, ha dettato le modalità operative per esercitare l'opzione per l'applicazione del regime della *cedolare secca sugli affitti*, oltre ad una dettagliata **scheda informativa**. L'Agenzia ricorda che è un'imposta che sostituisce quelle attualmente dovute sulle locazioni (art.3 del D.Lgs. n.23/11); è un regime facoltativo e si applica in alternativa a quello ordinario, a partire dal 2011. Chi intende avvalersi del regime della cedolare secca può esercitare l'opzione in sede di registrazione del contratto, compilando il **modello semplificato Siria**, approvato con il provvedimento, oppure il modello 69. Il modello Siria deve essere presentato dal locatore se abilitato ai servizi telematici o tramite un intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, utilizzando il **software di compilazione** disponibile a partire dall'8 aprile.

(Percorso: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home> - Cosa devi fare - Versare - Cedolare secca contratto di locazione - Scheda informativa)

[Agenzia Entrate provvedimento, 7/04/11](#)

modulistica e software

[comunicato stampa 7/04/11](#)



PROFESSIONISTI

Commercialisti: novità per tirocinanti e dominus dipendenti

Anche i commercialisti che svolgono attività professionale come dipendenti a tempo pieno possono ricoprire il ruolo di *dominus* per il tirocinante. Inoltre le ore di lavoro prestate dal praticante nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente instaurato con il *dominus*, o con l'ente presso il quale il *dominus* è dipendente, possono essere considerate ai fini dello svolgimento del tirocinio. Sono questi i chiarimenti contenuti nell'**informativa n.23 del 4 aprile** del Cndcec.

[Cndcec informativa 4/04/11 n.23](#)



DIRITTO SOCIETARIO

Relazione di revisione e giudizio sul bilancio: la guida e i modelli del Cndcec

Il **6 aprile** il Cndcec ha reso disponibile sul proprio sito *internet* un **documento** che disciplina le "Modalità di redazione della relazione di revisione, ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. n.39/10". Il documento, che regola e fornisce una guida sulla redazione della relazione di revisione, **sostituisce il Principio di Revisione 002** emesso ad aprile 2009 e rimarrà in vigore fino alla completa definizione del quadro disciplinare di riferimento per l'adozione dei principi di revisione, ai sensi del combinato disposto dell'art.11 e dell'art.12 del D.Lgs. n.39/10, anche tenuto conto dell'incertezza normativa, derivante dall'attuale situazione del processo di avvicinamento alla piena regolamentazione dell'attività di revisione legale. Il documento è poi corredato dai **modelli** di relazione sul bilancio del Collegio sindacale all'assemblea e di proposta motivata del Collegio sindacale per il conferimento dell'incarico di revisore, mentre l'**appendice** contiene le esemplificazioni relative a relazioni di revisione legale sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato.

[Cndcec documento e modulistica 6/04/11](#)



[Aidc
norma
7/04/11
n.180](#)



Amministratori: l'indennità di fine rapporto è deducibile per competenza

Le società di capitali che, a fronte di apposita deliberazione dell'organo competente, sono tenute a corrispondere un'indennità di fine rapporto agli amministratori, devono effettuare un corrispondente accantonamento in bilancio che è sempre deducibile, ai fini Ires, per competenza. Il regime di deducibilità per competenza dell'indennità di fine rapporto si rende, quindi, applicabile a prescindere dal fatto che il diritto all'indennità venga stabilito anteriormente all'inizio del rapporto, in sede di nuova nomina di amministratori il cui mandato è venuto a scadenza o in costanza di rapporto. È questa la massima espressa nella nuova **norma di comportamento n.180** emanata il **7 aprile** dall'Aidc.

ENTI NON PROFIT

[Agenzia per le
Onlus
24/03/11
atto di indirizzo](#)



Onlus: via libera alla detenzione di partecipazioni in un'impresa sociale

Con un **atto di indirizzo** approvato nella seduta del **24 marzo**, l'Agenzia per le Onlus ha affermato che *"i vincoli a cui devono soggiacere gli enti societari aventi qualifica di impresa sociale rendono la detenzione, nei medesimi soggetti, di partecipazioni di controllo da parte di una Onlus priva delle criticità che sottendono, invece, all'interpretazione prudentiale espressa dall'Agenzia delle Entrate"*. Nessun vincolo, quindi, alle Onlus, in merito alla detenzione di quote di controllo in un'impresa sociale, perché i limiti fissati dal D.Lgs. n.155/06 sull'impresa rappresentano, di per sé, una garanzia anti-elusione.

IVA

[R.M.
5/04/11
n.41](#)



I finanziamenti dei concessionari non rientrano nel calcolo del pro-rata Iva

Sia le operazioni di finanziamento poste in essere direttamente dalle concessionarie automobilistiche e fornite ai propri clienti per la vendita di automobili che i corrispettivi conseguiti per lo svolgimento dell'attività di intermediazione attraverso operazioni di *leasing*, non concorrono alla determinazione della percentuale di detraibilità Iva, in quanto, pur se svolte con continuità, si tratta di operazioni accessorie o strumentali all'attività ordinaria svolta dalle concessionarie. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la **risoluzione n.41** del **5 aprile**. Nello stesso documento l'Agenzia precisa ulteriormente che affinché queste attività finanziarie siano escluse dal calcolo del pro-rata di detraibilità Iva, devono comportare un limitato impiego di lavoro, beni e servizi rilevanti ai fini Iva, tale da non costituire una vera e propria organizzazione specifica per la gestione di tali attività.

CONTRATTI

[Unioncamere
sito web](#)



Contratti tipo, codici di etica commerciale e pareri: i modelli di Unioncamere

Unioncamere ha pubblicato una **banca dati** costituita da 30 contratti tipo in materia di: artigianato, commercio, edilizia, immobiliare, servizi, trasporto e turismo. A questi si aggiungono 6 pareri sulle clausole inique in ambito di commercio e servizi, e 3 codici di etica commerciale per la vendita di mobili e beni di arredamento; per l'acquisto di immobili da costruire e per gli agenti immobiliari. Tutto il materiale è consultabile sul sito di riferimento: www.contratti-tipo.camcom.it.

ICI

[Ministero Finanze
decreto
14/03/11
G.U.
1/04/11 n.75](#)



Fissati i coefficienti 2011 per il calcolo Ici sui beni nel gruppo D

Il **14 marzo** è stato approvato il **decreto** del Ministero delle Finanze, pubblicato sulla **G.U. n.75** del **1° aprile**, con il quale si stabiliscono i coefficienti per la determinazione dell'Ici per gli immobili classificati nel gruppo D, ovvero: non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

EDILIZIA, AMBIENTE E TERRITORIO

A giugno il Sistri è operativo: adempimenti per le imprese di trasporto

Con un **comunicato del 25 marzo**, il Ministero dell'Ambiente ricorda che dal 1° giugno 2011 sarà pienamente operativo il Sistri, che prevede l'installazione di *black box* su tutti gli automezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti speciali, ai fini della tracciabilità dei percorsi effettuati sino agli impianti di destinazione, presso cui sono installati dispositivi di videosorveglianza per il riconoscimento dei mezzi in ingresso. Pur comprendendo che l'operazione richiesta comporta necessariamente la momentanea interruzione nell'utilizzo del veicolo per le attività dell'impresa, il Ministero ritiene opportuno ricordare che, in assenza di installazione, il veicolo verrà sospeso dall'Albo, entro 60 giorni dal 1° giugno 2011, e decorsi ulteriori tre mesi dalla data di sospensione, in assenza di installazione, il veicolo sarà cancellato dall'Albo stesso e non potrà più essere adibito a tale trasporto. Al fine di agevolare la programmazione dell'installazione delle *black box* ed evitare che nelle ultime settimane le imprese di trasporto non trovino disponibilità presso le officine autorizzate, si allegano gli **elenchi** delle imprese di trasporto che **non hanno installato alcuna black box** pur avendo ritirato i *voucher*, delle imprese di trasporto che hanno installato **un numero di black box inferiore** a quelle prenotate e delle imprese di trasporto che **non hanno ancora ritirato i voucher** presso le sezioni.

[Ministero Ambiente](#)
[Sistri](#)
[comunicato](#)
[25/03/11](#)
[Sito Web](#)



UTILITIES

Archivio rapporti finanziari: le *faq* sul sito delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito *web* le domande più frequenti relative alla comunicazione all'Archivio dei rapporti con Operatori finanziari. (Percorso: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home> - Cosa devi fare - Comunicare Dati - Comunicazioni Operatori finanziari - Archivio rapporti - Scheda informativa - *faq*)

Agenzia Entrate
Faq
Sito Web



DICHIARAZIONI E MODULISTICA

730/2011: le *faq* per i sostituti d'imposta

L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito *web* le domande più frequenti relative alla comunicazione dei sostituti d'imposta per la ricezione telematica dei dati dei 730-4, relativi ai modelli 730/2011, presentati dai propri dipendenti. (Percorso: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home> - Cosa devi fare - Comunicare Dati - flusso modelli 730-4 - Scheda informativa - *Faq*)

Agenzia Entrate
Faq
Sito Web



STUDI DI SETTORE

Studi in lavorazione: i *cluster* di marzo

Sul sito *web* delle Entrate sono stati pubblicati i ***cluster*** (gruppi omogenei) risultati dalle elaborazioni dei dati relativi agli Studi di settore in lavorazione per il periodo d'imposta 2011, relativi al mese di marzo 2011. (Percorso: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home> - Strumenti - Studi di settore - Metodologie - Cluster studi in lavorazione - marzo 2011)

Agenzia Entrate
studi di settore
Sito web



CODICI TRIBUTO

Cedolare secca: pronti i codici tributo per gli affitti in provincia dell'Aquila

L'Agenzia delle Entrate ha istituito con la **risoluzione n.38 del 4 aprile** due codici tributo per pagare con F24 la cedolare secca del 20% sulle locazioni di abitazioni che si trovano in provincia dell'Aquila: "1828" per il versamento in autotassazione e "1626" per i contribuenti che si avvalgono di assistenza fiscale.

[R.M.](#)
[4/04/11](#)
[n.38](#)



[R.M.](#)
[4/04/11](#)
[n.39](#)



Controlli automatici: i nuovi codici per i versamenti parziali

Con la **risoluzione n.39 del 4 aprile** l'Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributo per il versamento parziale di somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi (ex art. 36-bis del DPR n.600/73). Se il contribuente intende invece versare l'importo complessivo richiesto, può utilizzare il modello F24, precompilato con il solo codice tributo 9001, che viene allegato alla comunicazione delle Entrate.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

[Cassazione](#)
[sentenza](#)
[18/02/11](#)
[n.3944](#)



Dichiarazione congiunta: il coniuge è obbligato in solido

In caso di dichiarazione congiunta, nonostante la moglie ignori gli illeciti fiscali del marito e non sia stata messa al corrente della notifica della cartella di pagamento, non è esentata dall'obbligo di corrispondere al Fisco le somme dovute. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la **sentenza n.3944 del 18 febbraio**, richiamandosi ad analoga giurisprudenza della medesima Corte, secondo cui: nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi, per effetto della solidarietà voluta dal Legislatore, la tempestiva notifica al marito dell'avviso di accertamento, come della cartella di pagamento, impedisce qualsiasi decadenza dell'A.F. anche nei confronti della moglie co-dichiarante. Allo stesso modo, la pendenza del processo tra l'A.F. e il marito determina la sospensione di qualsiasi termine di decadenza e di prescrizione riguardo alla stessa moglie co-dichiarante. I Giudici hanno dunque concluso che nel caso di specie, il fatto che la moglie non sapesse che il marito, titolare di fatto di una ditta di cui lei era stata nominata socia accomandataria, poi fallita, utilizzava il suo nome al fine di continuare, in modo occulto, l'esercizio della sua funzione imprenditoriale, non costituisce una esimente dall'obbligo del recupero delle somme non corrisposte al Fisco.

[Cassazione](#)
[sentenza](#)
[31/03/11](#)
[n.7343](#)



Transfer pricing: la scontistica infragruppo può risultare elusiva

L'azienda italiana che vende a consociate estere in rapporto di collegamento a prezzi inferiori rispetto a quelli applicati a società indipendenti, pur essendo identici i prodotti ceduti, e che inoltre sulle vendite effettuate nei confronti di alcune collegate estere domiciliate nell'UE applica una percentuale di riduzione del prezzo (c.d. "rémise"), compie un'operazione censurabile poiché gli "sconti d'uso" utilizzati non sono effettivamente applicati al prezzo o corrispettivo mediamente praticato in condizioni di libera concorrenza, bensì sono limitati alle società del medesimo gruppo. Pertanto, non sono idonei a fissare quel "valore normale" che il Legislatore prescrive di considerare ai fini della determinazione del reddito da dichiarare per questo tipo di operazioni. È quanto stabilito dalla Cassazione con la **sentenza n.7343 del 31 marzo**.

[Cassazione](#)
[sentenza](#)
[6/04/11](#)
[n.7882](#)



Commercialisti: per consulenze finanziarie la parcella si calcola sulla somma erogata

Il valore della pratica del commercialista che svolge attività di consulenza per l'erogazione di un finanziamento a un ente pubblico, è da calcolare in base al capitale effettivamente erogato, e non in relazione all'utilità che l'ente confida di realizzare. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la **sentenza n.7882 del 6 aprile**.

[CTR Piemonte](#)
[sentenza](#)
[2/03/11](#)
[n.16/10/11](#)



Indagini bancarie: l'autorizzazione deve essere allegata all'avviso di accertamento

L'accertamento fondato su indagini bancarie è illegittimo se alla notifica dell'avviso non viene allegata l'autorizzazione a procedere della Direzione regionale delle Entrate. Lo ha stabilito la CTR del Piemonte con la **sentenza n.16/10/11 del 2 marzo**, affermando che se nella motivazione dell'accertamento si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale (ex art.1, D.Lgs. n.32/01).

In materia si veda A. Bongì, "L'omessa allegazione degli atti richiamati nell'avviso di accertamento", in La Circolare Tributaria n.8_11, pag.25 ss..

[CTR Lazio
sentenza
25/02/11
n.58/10/11](#)



Operazioni con Paesi *black list*: le omissioni non sono emendabili a controllo iniziato

La mancata separata annotazione delle operazioni intervenute con soggetti residenti in Paesi aventi regime fiscale privilegiato non è suscettibile di emenda successivamente alla notifica del Pvc e comporta l'applicazione del regime sanzionatorio introdotto con l'art.303 della L. n.296/06, poiché rientra tra i casi di omessa dichiarazione e non è classificabile come mero errore formale. Lo ha stabilito la CTR del Lazio con la **sentenza n.58/10/11 del 25 febbraio**, richiamandosi all'art.110 co.11 del Tuir, secondo il quale l'eventuale deduzione delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni con Paesi a regimi fiscali privilegiati - applicabile solo se l'impresa italiana prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione - è subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi del relativo ammontare dedotto, e concludendo pertanto che non è possibile emendare la dichiarazione dei redditi dopo la verifica della GdF che ha confermato la mancanza di tale requisito, in quanto solo le leggi di condono fiscale o le sanatorie consentono, eccezionalmente e a precise condizioni, l'integrazione della dichiarazione dopo l'inizio dell'attività di controllo.

[Cassazione
sentenza
31/03/11
n.7472](#)



Sui contratti risolti l'Iva è recuperabile entro due anni

L'Iva versata sull'acconto di un contratto poi risolto, può essere recuperata entro due anni (ex artt.19 e 26 del DPR 633/72; art.21, co.2, D.Lgs. 546/92). Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la **sentenza n.7472 del 31 marzo**, ritenendo che, fino a quando non decade il diritto alla detrazione o al rimborso originatosi con la risoluzione del contratto, è illegittimo il richiamo della controparte alla clausola contrattuale che esclude la ripetibilità dell'imposta nel caso in cui non sia più recuperabile dall'Amministrazione Finanziaria.

AGGIORNAMENTO SOFTWARE

Agenzia Entrate
software
Sito Web



Aggiornamento *software* parametri 2011 e controllo F24 telematici

Sono disponibili sul sito *web* delle Entrate:

- la **versione 0.0.1 beta** del 4/04/11 del *software* **Parametri 2011**, che consente di determinare i ricavi o compensi realizzabili da parte dei contribuenti esercenti attività d'impresa o arti e professioni per le quali non risultano approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri.

(Percorso: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home> - Cosa devi fare - Dichiarare - Studi di settore e parametri - Parametri 2011 - Compilazione - Software di compilazione)

- la **versione 2.3.1** del 06/04/11 delle **procedure di controllo** dei modelli F24 telematici.

(Percorso: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home> - Cosa devi fare - Versare - F24 - Compilazione e invio - Procedura di controllo)



Accedi all' Area Riservata



E_mail

Le ricordiamo che all'interno dell'Area riservata è attivo il **nuovo servizio dedicato agli Abbonati** che desiderano offrire suggerimenti, casi di studio e idee su argomenti da approfondire.

Gli spunti più interessanti saranno oggetto di discussione nel nostro Comitato scientifico e sviluppati nei prossimi numeri.



Unico 2011: scadenze dichiarative, aspetti procedurali e modalità di compilazione. Le novità e vantaggi del 730/2011

Con l'avvicinarsi delle scadenze relative al pagamento delle imposte per l'anno 2010, i contribuenti si trovano a dover decidere quale procedura e modelli utilizzare e se ed in che modo utilizzarli per la dichiarazione dei propri redditi.

Nel presente articolo si provvederà a fornire alcuni chiarimenti ed informazioni in merito alle seguenti tematiche:

- Soggetti tenuti alla presentazione del Modello Unico PF;
- Soggetti che possono presentare il Modello Unico Mini;
- Termini di versamento e presentazione;
- Novità del Modello UNICO 2011;
- Il Modello 730/2011: novità e vantaggi rispetto ad UNICO 2011.

Soggetti tenuti alla presentazione del Modello Unico 2011 PF

Sono obbligati alla presentazione del Modello UNICO 2011 Persone Fisiche i contribuenti che nel corso dell'anno d'imposta 2010 rientrano nelle seguenti casistiche:

- ▶ i contribuenti che hanno prodotto redditi e non presentano alcuna delle condizioni di esonero (di cui nei punti successivi);
- ▶ i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (titolari di partita Iva), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito;
- ▶ i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e hanno ricevuto più di una certificazione di lavoro dipendente e assimilati (modello CUD);
- ▶ i lavoratori dipendenti che hanno percepito direttamente dall'Inps o altri enti, indennità e altre somme su cui non sono state applicate le ritenute;
- ▶ i lavoratori dipendenti ai quali sono state riconosciute, dal datore di lavoro o ente pensionistico, deduzioni dal reddito o detrazioni di imposta non spettanti in tutto o in parte;
- ▶ i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto (collaboratori familiari, baby sitter);
- ▶ i contribuenti che hanno conseguito redditi soggetti a tassazione separata, ad esclusione di quelli che non devono essere indicati in dichiarazione (es. indennità di fine rapporto), quando sono erogati da soggetti obbligati ad effettuare le ritenute alla fonte;
- ▶ i lavoratori dipendenti e assimilati ai quali non sono state trattenute in tutto o in parte le addizionali comunali e regionali all'Irpef;
- ▶ i contribuenti che hanno realizzato plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare a imposta sostitutiva e da indicare rispettivamente nei quadri RT e RM.

Sono esonerati dall'obbligo di presentare il Modello UNICO 2011 PF i contribuenti che nel corso dell'anno d'imposta 2010 rientravano nelle seguenti casistiche:

- ▶ conseguimento di soli redditi di fabbricati derivanti dall'abitazione principale e relative pertinenze;
- ▶ presenza di redditi di lavoro dipendente o pensione corrisposti da un unico datore di lavoro o ente (ovvero da più datori di lavoro in cui l'ultimo datore ha effettuato i conguagli) per cui sono state effettuate le ritenute d'acconto, ed eventualmente di redditi di fabbricati derivanti dall'abitazione principale;
- ▶ presenza di un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale, non superiore ad €8.000, al quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato;

- ▶ presenza di un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale, non superiore ad €7.500, al quale concorre un reddito di pensione;
- ▶ presenza di un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale, non superiore ad €7.7500, al quale concorre un reddito di pensione e il contribuente ha un'età non inferiore a 75 anni;
- ▶ presenza di un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale, non superiore ad €4.800 al quale concorre uno dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente e/o redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- ▶ presenza di redditi di pensione per un importo non superiore ad €7.500 a cui si sommano redditi di terreni per un importo massimo di €185,92 e di fabbricati derivanti da abitazione principale;
- ▶ presenza di soli redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore ad €500;
- ▶ presenza di soli redditi esenti, quali ad esempio le rendite erogate dall'Inail per invalidità permanente o morte, le borse di studio, le pensioni di guerra e privilegiate corrisposte ai militari di leva, le pensioni sociali, i compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche fino ad €28.158,28;
- ▶ presenza di soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
- ▶ presenza di redditi soggetti ad imposta sostitutiva.

Soggetti che possono presentare il Modello Unico MINI

Possono invece presentare la dichiarazione denominata UNICO MINI i soggetti che:

- non hanno variato il domicilio fiscale dal 1° novembre 2009 alla data di presentazione della dichiarazione;
- non sono titolari di partita Iva;
- hanno percepito uno o più dei seguenti redditi:
 - redditi di terreni o di fabbricati;
 - redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione;
 - redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere;
 - intendono fruire delle detrazioni e delle deduzioni per gli oneri sostenuti, nonché per le detrazioni per carichi di famiglia e lavoro;
 - non devono presentare la dichiarazione per conto di altri (erede, tutore...);
 - non devono presentare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa;
 - non intendono indicare un domicilio per la notificazione degli atti diverso dalla residenza anagrafica;

Termini di presentazione e versamento

In linea generale tutti i contribuenti sono tenuti alla presentazione del modello UNICO esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Possono presentare il modello Unico in forma cartacea (presso gli Uffici Postali), i contribuenti che:

- pur essendo titolari di redditi dichiarabili con il modello 730, non possono presentarlo in quanto privi di datore di lavoro o non titolari di pensione;
- pur potendo presentare il modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Unico (RM, RT, RW, AC);
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
- sono privi di un sostituto d'imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato.

Si segnala per completezza che le dichiarazioni presentate in forma cartacea presso gli uffici postali, da parte di contribuenti tenuti all'obbligo di invio telematico, saranno considerate non redatte in conformità al modello approvato, e conseguentemente sanzionabili (da un minimo di €258 ad un massimo di €2.065).

In merito ai termini di versamento dell'eventuale saldo e del primo acconto, la scadenza "naturale" è fissata al 16 giugno, mentre con l'applicazione di una maggiorazione dello 0,40% vi è la possibilità di posticipare la scadenza al 18 luglio 2011.

Anche il saldo dell'Iva, per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione Iva all'interno della dichiarazione unificata, può essere pagato entro il 16 giugno ovvero entro il 18 luglio. Poiché il termine del versamento dell'Iva è previsto per il 16 marzo, i contribuenti che scelgono di effettuare il versamento nel periodo compreso dal 17 marzo al 16 giugno devono applicare sulla somma dovuta la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese.

Infine, in merito alla modalità di effettuazione dei versamenti, si possono verificare le seguenti due casistiche a seconda che il contribuente sia, oppure no, un titolare di partita Iva:



Novità del Modello UNICO 2011

Le principali novità del modello Unico 2011 sono le seguenti:

1^a novità

L'introduzione di un credito d'imposta previsto a seguito del reintegro delle somme anticipate sui fondi pensioni

I contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari possono richiedere, per determinate esigenze (spese sanitarie, acquisto prima casa), un'anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata. La normativa prevede che sulle somme anticipate venga applicata una ritenuta a titolo d'imposta.


Le anticipazioni possono però essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni annuali anche eccedenti il limite di €5.164,57. Tale versamento contributivo ha ovviamente lo scopo di ripristinare la posizione contributiva esistente precedentemente all'anticipazione. È prevista la possibilità di reintegrare la posizione, in una soluzione o mediante vari versamenti.


Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un credito d'imposta, pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione.

In tale casistica andrà compilato il quadro CR sezione V, e più specificatamente il rigo CR 12

Sezione V	CR12	Anno anticipazione	Reintegro Totale/Parziale	Somma reintegrata	Credito	di cui compensato nel Mod. F24
Credito d'imposta; reintegro anticipazioni fondi pensione	1	2	3	4	5	
				,00	,00	,00

In dettaglio il rigo CR 12 è così composto:





2^a novità

L'introduzione di un credito d'imposta relativo alle mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali

La sezione VI del quadro CR è invece riservata al credito d'imposta relativo alle mediazioni, ossia all'attività svolta da un terzo imparziale per la risoluzione di una controversia civile o commerciale. In caso di successo della mediazione, è riconosciuto un credito d'imposta, commisurato all'indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione, fino ad un ammontare massimo di €500.


In caso di insuccesso il credito è ridotto alla metà.

Si segnala che l'importo del credito d'imposta spettante risulta dalla comunicazione inviata all'interessato dal Ministero di Grazia e Giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno a partire dal 2011.

Il credito d'imposta deve essere esposto, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi, ed è utilizzabile a partire dalla ricezione della predetta comunicazione del Ministero. Si segnala che il presente credito d'imposta può essere utilizzato, dai soggetti titolari partita Iva, solo in compensazione tramite l'utilizzo del modello F24 e quindi per tali soggetti non è prevista la compilazione della presente sezione, ma dovranno indicare il credito nel quadro RU della dichiarazione dell'anno in cui hanno ricevuto la comunicazione.

I soggetti non titolari di partita Iva dovranno, invece, compilare il quadro CR, sezione VI, rigo CR 13:

Sezione VI Credito d'imposta per mediazioni	CR13	Credito	di cui compensato nel Mod. F24
		1	2
		,00	,00



I soggetti non titolari di partita Iva potranno quindi o compensare il credito d'imposta mediante utilizzo del modello F24, oppure utilizzare il credito in diminuzione delle imposte sui redditi.

3^a novità

La possibilità per i lavoratori dipendenti di richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate in relazione alle somme percepite negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività, oppure per il lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni

I lavoratori dipendenti che negli anni 2008 e/o 2009 hanno percepito compensi per lavoro notturno o per prestazioni di lavoro straordinario riconducibili ad incrementi di produttività, possono richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate qualora i suddetti compensi siano stati assoggettati a tassazione ordinaria anziché ad imposta sostitutiva del 10%. Ciò anche in considerazione di quanto specificato dalla recente Risoluzione n. 83/10, la quale ha affermato che l'intero compenso erogato per lavoro notturno e le somme erogate per le prestazioni di lavoro straordinario possono essere assoggettate all'imposta sostitutiva del 10%.

Per determinare l'importo del rimborso, che può essere indicato nel quadro QR, il datore di lavoro dovrà attestare nelle annotazioni del CUD 2011 l'erogazione di tali compensi relativi agli anni 2008 e/o 2009 e nei punti 97 e 99 del medesimo CUD indicare il corrispondente ammontare.

Modalità di compilazione:

- nella colonna 1 del rigo QR1 (o QR2) indicare il codice fiscale del sostituto d'imposta che nel 2008 (o 2009) ha erogato i compensi in oggetto;
- nella colonna 2 riportare l'importo indicato nel CUD 2011 punto 97 (o punto 99 per l'anno 2009);
- se le somme sono state erogate anche da un secondo sostituto riportare le informazioni nelle colonne 3 e 4, mentre se i sostituti sono ulteriori è necessario compilare un altro quadro;
- nelle colonne 5, 6 e 7 riportare l'ammontare degli importi chiesti a rimborso relativi ad Irpef, addizionale regionale e addizionale comunale;
- nella colonna 8 indicare l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta pari al 10% dell'importo indicato nel punto 97 (ovvero 99) del CUD 2011;
- nella colonna 9 riportare l'ammontare complessivo del rimborso spettante determinato da: col.5 + col.6 + col.7 – col.8.

Codice fiscale del sostituto d'imposta		Compensi incremento produttività			Totale rimborso (col. 5 + 6 + 7 - 8)
		(punto 97 CUD 2011)			
1	2	3	4	5	6
3	4	5	6	7	8
Rimborso Irpef		Rimborso addizionale regionale	Rimborso addizionale comunale	Imposta sostitutiva	
5	6	7	8	9	
Codice fiscale del sostituto d'imposta		Compensi incremento produttività			Totale rimborso (col. 5 + 6 + 7 - 8)
		(punto 99 CUD 2011)			
1	2	3	4	5	6
3	4	5	6	7	8
Rimborso Irpef		Rimborso addizionale regionale	Rimborso addizionale comunale	Imposta sostitutiva	
5	6	7	8	9	

Il sottoscritto dichiara:

- di non aver già richiesto il rimborso mediante istanza presentata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate (art. 38 del D.P.R. n. 602/1973) oppure mediante la presentazione del Modello 730/2011;
- di non aver presentato una dichiarazione integrativa per gli anni 2008 e/o 2009 per far valere la tassazione più favorevole, assoggettando a imposta sostitutiva i compensi per lavoro notturno o per prestazioni di lavoro straordinario.

FIRMA

Per completezza si segnala che il rimborso non può essere richiesto con la presente dichiarazione, qualora sia stato già inoltrato, ai sensi di quanto previsto dall'art.38 del DPR n.602/73, ovvero mediante modello 730/2011, oppure sia stata presentata dichiarazione integrativa per gli anni 2008 e o 2009 al fine di usufruire della tassazione più favorevole tramite assoggettamento ad imposta sostitutiva.

La proroga delle seguenti detrazioni e agevolazioni


- detrazione del 36% delle spese per le spese di ristrutturazione edilizia;
- detrazione del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti;

- ➔ detrazione riconosciuta per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso, determinata dal sostituto d'imposta entro il limite di €149,5;
- ➔ l'agevolazione prevista sulle somme percepite per incremento della produttività, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali, pari al 10% nel limite di €6.000.

⇒ L'introduzione di un'imposta "cedolare secca" del 20% sulla locazione degli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia de L'Aquila

Riguarda l'istituzione di un'imposta del 20% sulle locazioni di immobili ad uso abitativo siti nella provincia de L'Aquila. L'imposta è sostitutiva dell'Irpef e delle annesse addizionali comunali e regionali.

Il beneficio riguarda contratti con canoni convenzionali stipulati da persone fisiche che non agiscono nell'esercizio dell'impresa, arte o professione e il pagamento deve avvenire negli stessi termini previsti per il versamento a saldo dell'Irpef relativa all'anno 2010. I codici tributo da utilizzare saranno i seguenti:



Il Modello 730/2011: novità e vantaggi rispetto ad UNICO 2011

La versione definitiva del Modello 730/2011, che è stata pubblicata con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 17/01/11, presenta diverse novità rispetto al modello precedente:

- ➔ sia per quanto riguarda l'aspetto grafico che risulta più semplice e chiaro;
- ➔ sia per quanto concerne gli aspetti sostanziali del modello, in parte già trattati nella descrizione al Modello UNICO 2011.

Di seguito si riportano le novità più interessanti:

1ª novità

Frontespizio

Rispetto al 730/2010, quest'anno, la parte dedicata ai dati del contribuente è ridotta. Infatti sono state eliminate le seguenti informazioni:

- ➔ la sezione dedicata al domicilio per la notificazione degli atti (nel caso in cui si voglia cambiare domicilio per la notificazione degli stessi è necessario inviare una raccomandata a/r all'Agenzia delle Entrate);
- ➔ la casella "casi particolari addizionale regionale" che l'hanno scorso era riservata ai residenti del Veneto.

2ª novità

Quadro B - Redditi dei Fabbricati

È stata inserita la nuova colonna numero 8 per dare la possibilità ai contribuenti di esercitare l'opzione per la cedolare secca su locazioni di immobili ad uso abitativo situati nella provincia de L'Aquila.

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI										
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI										
N. ORD.	1 RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO		5 CANONE DI LOCAZIONE (vedere istruzioni)	6 CASI PARTICOLARI	7 CONTINUAZIONE (*)	8 CEDOLARE L'AQUILA	9 CODICE COMUNE	10 ICI dovuta per il 2010
			9 GIORNI	4 %						
B1		,00				,00				,00

3ª novità

Quadro E – Oneri e spese

Rispetto allo scorso anno il quadro risulta impoverito. Sono state eliminate, infatti, le detrazioni relative alle seguenti spese:

- ➔ autoaggiornamento dei docenti;
- ➔ abbonamento al trasporto pubblico;
- ➔ arredamento di immobili ristrutturati.

I codici riferiti a tali detrazioni sono stati conseguentemente abbinati ad altre detrazioni.

4ª novità

Quadro F – Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

La novità di quest'anno è costituita dall'introduzione della sezione IX rigo F13 dove indicare le somme ricevute nel 2008 e 2009 per lavoro notturno o straordinario.

Tali importi, tassati ordinariamente nel 2010 possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva del 10% e la differenza può essere richiesta a rimborso.

SEZIONE IX - RICHIESTA DI RIMBORSO PER SOMME EROGATE A TITOLO DI INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ NEGLI ANNI 2008 E 2009					
Il sottoscritto chiede il rimborso del credito derivante dall'assoggettamento ad imposta sostitutiva dei compensi erogati a titolo di incremento della produttività per gli anni d'imposta 2008 e/o 2009 (D.L. n. 93/2008). Con riferimento agli importi di seguito indicati dichiara che non sono state presentate ulteriori istanze o dichiarazioni.					
F13	ANNO 2008	1	Codice fiscale sostituto d'imposta	2	Importo
					,00
	ANNO 2009	3	Codice fiscale sostituto d'imposta	4	Importo
					,00

L'ammontare del rimborso spettante dovrà essere inserito nel modello 730-3, prospetto di liquidazione nei righi da 81 a 84.

DETTAGLIO SOMME EROGATE A TITOLO INCREMENTO PRODUTTIVITÀ ANNI D'IMPOSTA 2008 E 2009									
		1	Rimborso IRPEF	2	Rimborso addizionale regionale	3	Rimborso addizionale comunale	4	Imposta sostitutiva
81	DICHIARANTE ANNO D'IMPOSTA 2008		,00		,00		,00		,00
82	DICHIARANTE ANNO D'IMPOSTA 2009		,00		,00		,00		,00
83	CONIUGE ANNO D'IMPOSTA 2008		,00		,00		,00		,00
84	CONIUGE ANNO D'IMPOSTA 2009		,00		,00		,00		,00

5ª novità

Quadro G – Crediti d'imposta

➔ È stata introdotta la nuova sezione II, in cui i soggetti che aderiscono a forme pensionistiche complementari devono indicare il credito d'imposta ad essi spettante sulle anticipazioni richieste per determinate esigenze poi reintegrate con somme eccedenti il limite di €5.164,57. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionale all'importo reintegrato.

SEZIONE II - CREDITO D'IMPOSTA REINTEGRO ANTICIPAZIONI FONDI PENSIONE										
G3	Anno anticipazione	1	Reintegro Totale/Parziale	2	Somma reintegrata	3	Credito	4	di cui compensato nel modello F24	5
							,00		,00	,00

➔ È stata introdotta la sezione IV righe G5 e G6 riservati ai contribuenti colpiti dal sisma in Abruzzo del 6/04/09, che possono beneficiare di un credito d'imposta per l'acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta oppure per la ristrutturazione/ricostruzione di immobili danneggiati o distrutti. Il rigo G5 va compilato per le abitazioni principali per cui sono previste 20 rate, il rigo G6 per gli immobili diversi da abitazione principale per cui sono previste 5 o 10 rate.


SEZIONE IV - CREDITO D'IMPOSTA PER GLI IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO										
G5	Abitazione principale	Codice fiscale	1	Numero rata	2	Totale credito	3	Residuo precedente dichiarazione	4	
						,00			,00	
G6	Altri immobili	Impresa/ Professione	1	Codice fiscale	2	Numero rata	3	Rateazione	4	Totale credito
										,00

➔ È stata introdotta la sezione VI rigo G8 dove il contribuente che nel corso del 2010 ha corrisposto indennità a terzi per attività di mediazione riporta il credito d'imposta pari all'indennità corrisposta nel limite massimo di €500 se la mediazione ha avuto successo, altrimenti pari alla metà.

SEZIONE VI - CREDITO D'IMPOSTA PER MEDIAZIONI			
G8	Credito	¹	di cui ² compensato nel mod. F24
		,00	,00

Le principali differenze tra il Modello UNICO 2011 e il Modello 730/2011

- ➔ Il principale vantaggio del modello 730/2011 è quello di consentire ai soggetti che vantano un credito nei confronti dell'erario, di regolare tale posizione direttamente in busta paga senza dover attendere le tempistiche della procedura di rimborso effettuata attraverso il Modello UNICO 2011. Allo stesso modo potranno essere regolate le eventuali posizioni a debito del contribuente attraverso il conguaglio in busta paga.
- ➔ Un altro vantaggio del 730 rispetto a UNICO è costituito dal minor carico di adempimenti per il contribuente, poiché la liquidazione dell'imposta viene calcolata dal soggetto che presta assistenza fiscale mentre il versamento viene fatto direttamente dal sostituto d'imposta tramite la trattenuta in busta paga ovvero il maggior accredito (in caso di imposta a credito).
- ➔ I costi, a parità di quadri compilati, sono generalmente più contenuti nel 730 rispetto al modello UNICO.





Fabbricati vincolati: indicazioni sulla compilazione della dichiarazione dei redditi

Di recente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in tema di tassazione dei fabbricati vincolati chiarendo le corrette modalità di compilazione del quadro RB, con riferimento all’indicazione del reddito fondiario derivante da tali immobili. L’occasione è propizia per tornare sul tema, ricordando, in vista dell’approssimarsi della prossima campagna dichiarativa, i profili fondamentali di tale importante agevolazione, evidenziandone anche le criticità, relative soprattutto alla corretta individuazione degli immobili per i quali risulta possibile beneficiarne.

In conclusione del presente intervento, peraltro, si coglierà l’occasione per dar conto di una pronuncia della Cassazione in merito all’applicazione dell’Ici per tali immobili nel particolare caso in cui siano interessati da ristrutturazione.


Cosa si deve intendere per “fabbricato vincolato”?

La disciplina dei fabbricati storici, sin dalla sua istituzione (1991), è stata oggetto di contestazioni tanto con riferimento all’opportunità delle agevolazioni fiscali concesse a tali immobili quanto in relazione alle concrete modalità di applicazione. Tralasciando ogni considerazione sul primo punto, in questa sede ci si soffermerà sul secondo, non prima di aver chiarito che cosa si debba intendere con il termine “fabbricato vincolato”.

Serve in particolare una piccola digressione in merito ai richiami normativi.

La disciplina agevolativa (di cui in seguito si dirà) è stata introdotta dall’art.11, co.2 della L. n.413/91, il quale faceva riferimento agli “... immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni”.

La disposizione richiamata – la L. n.1089/39 – è stata oggetto di alcune evoluzioni normative nel corso degli ultimi anni: oggi la disciplina dei vincoli sui beni di interesse storico / artistico / culturale è regolamentata dal D.Lgs. n.42/04. Il fatto che la norma agevolativa faccia ancora riferimento alla versione più datata del Testo Unico dei beni artistici certo non aiuta ad individuare quali siano i beni interessati; è però possibile proporre alcune riflessioni. In particolare, il D.Lgs. n.42/04 distingue le tipologie di vincoli che possono essere apposti agli immobili:



Da tale coordinamento normativo è possibile trarre una conclusione;

dato che la disciplina che reca l'agevolazione fiscale richiama esclusivamente l'art.3 della L. n.1089/39, non pare vi sia alcun dubbio sul fatto che essa possa riferirsi **al solo vincolo diretto sull'immobile.**

Pertanto, allorché si ha a che fare con un immobile vincolato, occorre verificare con cura – ispezionando la conservatoria dei registri immobiliari, presso la quale detto vincolo deve essere iscritto in quanto interesserà i successivi possessori dell'immobile in questione – che tipo di vincolo è stato apposto sull'immobile, onde evitare di applicare indebitamente l'agevolazione ad immobili che non ne hanno diritto.

L'agevolazione per i fabbricati storici

L'articolo 11, co.2 della L. n.413/91 prevede che:

“In ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1/6/1939, n.1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato.”

Si tratta quindi calcolare una c.d. “rendita figurativa” determinata con i seguenti passaggi:

- ➔ prima di tutto individuare la zona censuaria del Comune nella quale l'immobile è ubicato;
- ➔ in seconda battuta, con riferimento a tale zona censuaria, si deve individuare la minore delle tariffe d'estimo per i fabbricati a destinazione abitativa;
- ➔ infine si moltiplica tale tariffa d'estimo per la consistenza – espressa in vani catastali – dell'immobile (nel caso di fabbricati con consistenza espressa in metri quadrati, occorre convertire la superficie in vani equivalenti).

⇒ Fabbricati con consistenza espressa in vani catastali

Per il calcolo della rendita figurativa è sufficiente applicare la tariffa d'estimo minore della zona censuaria al numero di vani catastali dell'immobile.

Esempio

Abitazione con caratteristiche di interesse storico, situata nel territorio del comune di Mantova (A/2 classe 3 vani 6 rendita € 852,15); per il calcolo della rendita figurativa occorre considerare la tariffa di estimo più bassa per le unità immobiliari abitative della zona censuaria: per quanto riguarda Mantova si tratta della categoria A/4 di classe 1, alla quale è attribuita una tariffa di estimo pari ad € 25,31. A questo punto è sufficiente moltiplicare tale tariffa per il numero di vani (6) e si otterrà la rendita da utilizzare ai fini fiscali (€25,31 x 6 = €151,84).

👉 Con riferimento a tale immobile il contribuente, in luogo della rendita di € 852,15, potrà dichiarare la rendita di € 151,84.

⇒ Fabbricati con rendita e consistenza espressa in superficie

Per il calcolo della rendita figurativa nel caso di fabbricato con consistenza espressa attraverso la sua superficie¹ occorre operare una conversione. Poiché l'agevolazione in commento contempla l'utilizzo di una tariffa d'estimo prevista per le unità abitative (e conseguentemente espressa in vani), come precisato dalla C.M. n.7/1106 del 10 giugno 1993, sarà necessario convertire la superficie utilizzando il concetto del “vano catastale medio”.


¹ Si pensi, in particolare, al caso delle autorimesse che risultano censite nella categoria C/6, ovvero dei negozi censiti nella categoria C/1.

Al riguardo, non esiste una misura che può essere a ragione ritenuta univoca circa la dimensione di questo “vano catastale medio”. Osservando i regolamenti comunali Ici (tale agevolazione viene infatti applicata anche per quanto riguarda il calcolo dell’Imposta Comunale sugli Immobili) si nota come ciascun ente abbia prescelto la misura ritenuta più congrua a tal fine, anche se è riscontrabile il fatto che la misura più ricorrente risulti essere quella di 18 metri quadrati a vano. Una volta convertita la superficie attraverso il vano catastale medio, il calcolo della rendita “figurativa” diviene analogo a quello già in precedenza proposto.

Esempio

Immobile vincolato adibito a negozio, situato nel territorio del comune di Mantova (classamento dell’immobile: C/1, classe 12, consistenza 52 metri quadrati, rendita catastale € 1.624,77).

Per il calcolo della rendita figurativa occorre convertire la superficie in vani applicando il vano convenzionale, pari a 18 (arrotondando, si ottengono 3 vani); conseguentemente, la rendita da utilizzare ai fini fiscali sarà pari ad € 75,93 (data dal prodotto tra il numero di vani convenzionali, 3 appunto, e la tariffa d’estimo minore per le unità abitative collocate nella medesima zona censuaria € 25,31).

 Con riferimento a tale immobile il contribuente, in luogo della rendita di € 1.624,77, potrà dichiarare la rendita di € 75,93.

Tale rendita, inferiore a quella catastale (spesso anche in maniera rilevante), nel caso di immobile a disposizione del contribuente viene utilizzata in luogo della rendita catastale per la determinazione del reddito fondiario.

In realtà, detta agevolazione esplica in maniera evidente i propri effetti benefici quando l’immobile vincolato è oggetto di locazione: dopo una strenua difesa della tesi che voleva l’applicazione della rendita figurativa ai soli immobili a disposizione (quindi con tassazione ordinaria dei canoni di locazione percepiti), con la [C.M. n.9/E/05](#) (in parte) e con la [C.M. n.2/E/06](#) (in maniera completa), anche la posizione dell’Agenzia si è uniformata al pensiero unanime della dottrina e della giurisprudenza anche di legittimità (per tutte, si segnala la [sentenza n.14149/09](#)).

I fabbricati vincolati per le loro caratteristiche di pregio storico-artistico conferiscono ai loro possessori il diritto a fruire dell’agevolazione consistente nell’impiego ai fini fiscali della rendita figurativa in luogo di quella catastale. Tale diritto risulta essere indipendente:

- ➔ tanto dall’utilizzo diretto dell’immobile (e quindi anche se detti immobili sono dati in locazione);
- ➔ quanto dalla destinazione ad esso attribuita.

Il tutto – in estrema sintesi e per far apprezzare la reale portata della previsione – si traduce nella tassazione di un valore (rendita figurativa) che perlopiù è di poche centinaia di euro a fronte di un canone di locazione effettivamente percepito che normalmente è di diverse migliaia di euro (o più spesso decine di migliaia di euro, ricordando che tali fabbricati hanno un valore intrinseco – e quindi un canone richiesto per il loro utilizzo – normalmente molto elevato).

Indicazione in dichiarazione

Risolve la questione principale, riguardante la corretta applicazione dell’agevolazione, ne era rimasta una seconda sicuramente di spessore più modesto, ma che comportava qualche dubbio a livello operativo: si tratta della corretta esposizione in dichiarazione di tali fabbricati nel quadro dei redditi fondiari (RB nel caso del modello UNICO ovvero B qualora il contribuente avesse optato per il modello 730). In particolare il dubbio riguardava la compilazione dei dati relativi ad immobili vincolati concessi in locazione.

Vista l'interpretazione consolidata, i contribuenti titolari di diritti reali sugli immobili vincolati concessi in locazione possono compilare il quadro dei redditi dei fabbricati senza indicare l'importo del canone di locazione. Secondo quanto previsto dalla [R.M. n.28/E del 9 marzo 2011](#), nella colonna 2 (quella relativa all'utilizzo) occorre inserire il codice residuale 9 (in luogo del codice 3 ordinariamente utilizzato per i fabbricati locati, in relazione ai quali viene tassato il canone di locazione, ridotto forfettariamente, di norma del 15%). Come segnalato dalla risoluzione, è prevista l'incompatibilità tra il codice di utilizzo 9 e l'indicazione del canone di locazione tanto nei prodotti di compilazione messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate quanto nelle procedure di controllo e nelle specifiche tecniche che dettano i criteri per la predisposizione dei prodotti di compilazione confezionati da parte delle *software house* private.

QUADRO RB	Rendita catastale	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso %	Canone di locazione (vedere istruzioni)	Casi particolari	Continua- zione (*)	Imponibile	Cedolare L'Aquila	Codice Comune	ICI dovuta per il 2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
REDDITI DEI FABBRICATI		9									
RB1	,00	9			,00			,00			,00
RB2	,00				,00			,00			,00
Sezione I Redditi dei fabbricati											
RB3	,00				,00			,00			,00
RB4	,00				,00			,00			,00
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL											
RB5	,00				,00			,00			,00
RB6	,00				,00			,00			,00
RB7	,00				,00			,00			,00
RB8	,00				,00			,00			,00
RB11	Sommare gli importi di col. 8 dei righi da RB1 a RB8; riportare il totale nel rigo RN1 col. 4 TOTALE								,00		,00

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI										
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI										
% IPE	RENDITA	UTILIZZO	Possesso giorni	Possesso %	CANONE DI LOCAZIONE (VEDERE ISTRUZIONI)	CASI PARTICOLARI	CONTINUA- ZIONE (*)	CEDOLARE L'AQUILA	CODICE COMUNE	ICI dovuta per il 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9								
B1	,00	9			,00					,00
B2	,00				,00					,00
B3	,00				,00					,00
B4	,00				,00					,00
B5	,00				,00					,00
B6	,00				,00					,00
B7	,00				,00					,00
B8	,00				,00					,00

Immobili storici detenuti in regime d'impresa

Non è tema specifico del presente intervento, ma per completezza di trattazione si ricorda che l'agevolazione in commento non si limita ai soli fabbricati tassati per il tramite dei redditi fondiari, ma può interessare anche gli immobili posseduti da soggetti esercenti attività d'impresa, seppur con delle opportune e necessarie distinzioni. Sul punto consta un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate ([R.M. n.99/E/06](#)), confermato dalla Cassazione attraverso la sentenza n.14149 del 18 giugno 2009.

Rinviando a precedente intervento pubblicato sulle pagine della presente rivista a cui si rinvia per un più puntuale ed accurato approfondimento², brevemente se ne ricordano le conclusioni fondamentali. In particolare, l'agevolazione per i fabbricati storici si basa sulla tassazione fondiaria del fabbricato quindi quando la detenzione del fabbricato comporta in capo al possessore l'insorgere di un reddito ascrivibile a tale categoria reddituale (quella, appunto, dei redditi fondiari). Nella R.M. n.99/E/06 l'Agenzia non discrimina in ragione del soggetto che possiede l'immobile, ma piuttosto in funzione delle modalità attraverso le quali il relativo reddito viene determinato. In particolare, l'agevolazione può applicarsi anche agli

² Cfr. F.Garrini, "Nel reddito d'impresa l'immobile storico è agevolato solo se è immobile patrimonio" pubblicato in La Circolare Tributaria n.4/10, pag.28.

immobili posseduti in regime d'impresa, ma solo (utilizzando le parole dell'Amministrazione Finanziaria) per gli immobili "... *patrimoniali e non anche relativamente ad immobili che rappresentino beni merce o strumentali per l'esercizio dell'impresa*".

Allo stesso modo, la Cassazione afferma che l'agevolazione assume rilevanza nell'ambito della sola determinazione dei redditi fondiari, per cui quando il fabbricato è posseduto da un'impresa la determinazione fondiaria risulta applicazione per i soli fabbricati patrimonio. Pertanto, in relazione ad un fabbricato vincolato:

- quando si tratta di immobili patrimonio, il cui reddito è determinato ai sensi dell'art.90 Tuir sulla base di criteri fondiari, la tassazione avviene sulla base della rendita figurativa;
- quando, invece, l'immobile locato è strumentale, ovvero sia un immobile destinato alla vendita temporaneamente impiegato a finalità locativa, il relativo reddito viene determinato con l'ordinaria contrapposizione di costi e ricavi prevista nell'ambito del reddito d'impresa, quindi non assume alcun rilievo il fatto che si tratti di un fabbricato vincolato.

Tipologia immobile	Trattamento fiscale	Agevolazione fabbricati storici
Immobile strumentale	costi e relativi ricavi	NO
Immobile rimanenza	costi e relativi ricavi	NO
Immobile patrimoniale	determinazione catastale del reddito	SI

Ici e fabbricati storici

Analoga agevolazione interessa anche l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili: ai fini dell'imposta comunale, come noto, la tassazione dei fabbricati è commisurata alla rendita catastale e, quando si tratta di fabbricati interessati da vincolo, la base imponibile deve essere determinata prendendo a riferimento la rendita figurativa. Seppur in tale ambito l'agevolazione non esprima i medesimi vantaggi della tassazione fondiaria, anche in ambito Ici l'imposta dovuta risulta sensibilmente ridotta.

Si era posto il problema circa la possibilità di applicare tale agevolazione nel caso di fabbricati interessati da un meccanismo di determinazione della base imponibile slegato dal valore catastale: si tratta, in particolare, dei fabbricati oggetto di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione urbanistica, per i quali il co.6 dell'art.5 del D.Lgs. n.504/92 stabilisce che la base imponibile debba essere determinata con riferimento al valore venale:

 in altre parole, il fabbricato in corso di trasformazione, si considera area edificabile.

Applicando letteralmente tale disposizione, la base imponibile si determina con criteri diversi da quello catastale: occorre quindi chiedersi se risulti applicabile la tassazione agevolata basata sulla rendita figurativa, ovvero si debba utilizzare l'ordinario metodo applicabile a tutti i fabbricati non vincolati in ristrutturazione, quello incardinato sul valore venale. La soluzione è stata fornita dalla Cassazione a Sezioni Unite con la [sentenza 5518 del 9 marzo 2011](#): secondo i giudici di legittimità, il meccanismo di determinazione dell'imposta basato sulla rendita figurativa è un meccanismo speciale e derogatorio, un "*regime tributario sostitutivo*" di quello cui soggiacciono gli immobili che non abbiano quella particolare qualità, ossia il vincolo di interesse storico o artistico.

La conclusione è che la tassazione agevolata non si interrompe nel caso in cui l'immobile sia interessato da un intervento di ristrutturazione.

Tale perentorietà potrebbe addirittura far vacillare le posizioni precedentemente proposte in tema di applicazione dell'agevolazione ai fini delle imposte dirette per i fabbricati d'impresa: vista però la precedente posizione assunta dalla Cassazione sul caso specifico, pare arduo allo stato attuale proporre un'interpretazione estensiva.



Gli adempimenti antiriciclaggio dello studio professionale in vista delle verifiche della Guardia di Finanza

L'organizzazione interna dello studio professionale.

Nell'ambito del piano d'azione del 2011, la Guardia di Finanza ha inserito anche il riscontro degli obblighi antiriciclaggio da parte di avvocati, dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro.

Di conseguenza appare utile richiamare in concreto i singoli adempimenti e verificare la documentazione indispensabile per essere in linea con le disposizioni del D.Lgs. n.231/07. Ebbene, innanzitutto è necessario verificare che lo studio professionale abbia istituito rispettivamente:

un organigramma antiriciclaggio interno	⇒	prevedendo deleghe e incarichi a ciascuno dei componenti dello studio;
un fascicolo antiriciclaggio per singolo cliente	⇒	completo con i documenti richiesti ai fini dell'adeguata verifica della clientela;
un registro antiriciclaggio	⇒	tenuto a mezzo di strumenti informatici ovvero su supporto cartaceo.

In relazione al primo profilo sarà opportuno che ciascuno studio definisca un organigramma antiriciclaggio, indicando nel dettaglio i ruoli dei professionisti e collaboratori in relazione ai diversi adempimenti del D.Lgs. n.231/07 (*si veda il fac simile di delega all'interno dello Studio a pag.26*).

In tale ambito è sicuramente utile:

- individuare il responsabile antiriciclaggio dello studio professionale;
- definire una procedura interna rispetto agli adempimenti di adeguata verifica della clientela, registrazione e segnalazione operazioni sospette;
- determinare il responsabile della procedura di identificazione del cliente e del titolare effettivo, nonché il soggetto incaricato di raccogliere i documenti essenziali (dichiarazioni, documenti identificativi, visure societarie, ecc) nel fascicolo della clientela;
- individuare il soggetto responsabile della registrazione dei dati negli archivi antiriciclaggio;
- eventualmente incaricare un collaboratore per la verifica della tempestività e correttezza dei dati inseriti negli archivi antiriciclaggio;
- definire un piano annuale di formazione dei professionisti e dipendenti dello studio ai fini antiriciclaggio.

I documenti indispensabili per l'adeguata verifica

Ogni professionista avrà l'onere di istituire un fascicolo antiriciclaggio per ciascun cliente all'interno del quale documentare l'avvenuta adeguata verifica ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. n.231/07. Per vero, il contenuto dell'obbligo di adeguata verifica sarà sostanzialmente volto a:

- identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
- ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

In ogni caso nel fascicolo della clientela dovrà comunque essere presente una **dichiarazione del cliente** ai fini degli adempimenti richiamati dal D.Lgs. n.231/07 (*si veda il fac simile a pag.27*).

Nella dichiarazione il cliente dovrà rappresentare:

- ▶ se opera in nome e per conto proprio e, quindi, l'inesistenza di un diverso titolare effettivo così come previsto e definito dal D.Lgs. n.231/07;
- ▶ se opera in nome e per conto di una società, producendo una visura camerale oppure un certificato rilasciato dall'Ente competente ovvero una delibera consiliare o assembleare attestante il potere di rappresentanza;
- ▶ se vi è un titolare effettivo, fornendo i relativi dati identificativi;
- ▶ quale sia la natura e lo scopo della prestazione richiesta;
- ▶ gli eventuali mezzi di pagamento utilizzati e l'origine dei fondi;
- ▶ di essere o no una P.E.P. (Persona Politicamente Esposta).

Il professionista, acquisita la dichiarazione citata, dovrà altresì documentare l'attività interna rispetto all'adeguata verifica. Nel fascicolo della clientela dovrà quindi essere presente un'**attestazione del professionista** rispetto all'identificazione del cliente e del titolare effettivo (*si veda il fac simile a pag.29*).

Nell'attestazione il professionista dovrà evidenziare:

- se l'identificazione viene effettuata dal professionista stesso ovvero da un collaboratore/dipendente;
- le informazioni raccolte sul cliente persona fisica (e cioè cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, estremi del documento identificativo);
- le informazioni raccolte sul cliente diverso dalla persona fisica (e cioè denominazione, sede legale, codice fiscale, partita Iva della persona giuridica);
- le informazioni raccolte sui rappresentanti della società o dell'ente (e cioè cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, estremi del documento identificativo);
- le informazioni raccolte sul titolare effettivo (e cioè cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, estremi del documento identificativo);
- la documentazione impiegata per l'identificazione del titolare effettivo;
- le informazioni sulla prestazione professionale richiesta (descrizione del mandato e oggetto/scopo/valore dell'operazione a base della prestazione).

All'attestazione appare indispensabile allegare rispettivamente:

- la fotocopia del documento d'identità non scaduto della persona fisica;
- la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza del soggetto che conferisce l'incarico professionale (delibere, procure, ecc., se non già evidente nella visura camerale/certificato del Tribunale acquisito);
- la scheda per la verifica del nominativo rispetto agli elenchi antiterrorismo;
- le visure camerali complete per la verifica del bollettino dei protesti e dell'assoggettamento a procedure concorsuali (anche dei titolari effettivi) e recenti bilanci della società;
- gli estratti da pubblici registri.

Sull'identificazione si ricorda che ai sensi dell'art.3 dell'allegato tecnico sono considerati validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli artt.1 e 35 del DPR n.445/00 e cioè:

- la carta di identità;
- il passaporto;
- la patente di guida;
- la patente nautica;
- il libretto di pensione;
- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;

- ➔ il porto d'armi;
- ➔ le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

Per l'identificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori d'età si applicano le disposizioni vigenti; con riferimento a nati e concepiti, l'identificazione è effettuata nei confronti del rappresentante legale. L'identificazione può essere svolta anche da un pubblico ufficiale a ciò abilitato ovvero a mezzo di una foto autenticata; in quest'ultimo caso sono acquisiti e riportati nell'archivio unico informatico, ovvero nel registro della clientela, gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato.

Peraltro, nel fascicolo della clientela non potrà mancare la **dichiarazione del professionista sulla valutazione del rischio** ai fini dell'adeguata verifica (*si veda il modello a pag.31*).

Sul punto, l'art.20 del decreto antiriciclaggio non fissa di per sé una procedura uniforme per tutti i professionisti e del resto, come sottolinea lo stesso Cndcec nel documento dell'8 settembre 2008, l'individuazione di una modalità *standard* di esecuzione dell'obbligo risulta tutt'altro che agevole. L'approccio basato sul rischio si fonda, infatti, proprio sulla necessità di individuare per ciascun cliente una valutazione personalizzata, graduando il livello di attenzione in relazione alla pericolosità che i criteri generali individuati in precedenza consentono di determinare, effettuando, a monte, una selezione delle situazioni che meritano maggiore attenzione rispetto a quelle poco significative, al fine di articolare in modo consequenziale i relativi adempimenti.

Ad ogni buon conto, proprio seguendo le indicazioni del Cndcec, in tale dichiarazione sarebbe necessario:

- ➔ considerare gli elementi connessi al cliente, associando a ciascuno di essi un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità;
- ➔ valutare gli elementi relativi all'operazione, assegnando ad essi un punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità;
- ➔ fissare, all'esito della comparazione e dal raffronto dei due punteggi, un unico indice espressione del rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo.

La conservazione della documentazione antiriciclaggio e il fascicolo della clientela

Appare evidente come gli adempimenti antiriciclaggio pongano oggi i professionisti nella necessità di adeguare le procedure interne ai nuovi obblighi, nonché di predisporre tutta una serie di presidi volti a garantire il rispetto delle regole e una corretta implementazione del fascicolo antiriciclaggio della clientela.

Peraltro, la corretta esecuzione delle prescrizioni antiriciclaggio andrà correlata allo specifico obbligo, ex art.36 del D.Lgs. n.231/07, relativo alla conservazione dei documenti e alla registrazione delle informazioni acquisite adempiendo agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Infatti i professionisti devono custodire tutti i documenti che hanno ottenuto per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente; in tale ambito essi devono conservare rispettivamente:

per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente

la copia o i riferimenti dei documenti richiesti per un periodo di 10 anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali

le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di 10 anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

🍀 Ecco quindi la necessità per il professionista di istituire ed implementare un fascicolo antiriciclaggio della clientela nel quale custodire tutti i documenti richiesti ovvero richiamati dal D.Lgs. n.231/07.

Peraltro, il professionista potrebbe formare anche un fascicolo informatico, basandosi sul disposto dell'art.16, co.12, del D.L. n.185/08, nel quale viene asserita la validità legale ai fini civilistici dei documenti informatici. Con ciò pare potersi fondatamente sostenere che il fascicolo della clientela può essere tenuto anche secondo modalità informatiche (il Cndcec richiama al riguardo le cartelle informatiche intestate a ciascun cliente nelle quali possono essere archiviati tutti i documenti). Si tenga presente che il documento conservato mediante modalità informatiche deve avere validità probatoria ai fini dei procedimenti giudiziari; ne consegue che il professionista dovrà procedere all'apposizione della firma digitale e, ove sia necessaria la data certa, anche della marca temporale. Ad ogni buon conto un **fascicolo antiriciclaggio completo** potrebbe essere strutturato conservando nel medesimo i seguenti documenti:

- le fotocopie del documento di riconoscimento (da aggiornare in caso di variazioni sostanziali), del codice fiscale e della partita Iva del cliente/rappresentante legale;
- un documento attestante i poteri di rappresentanza del soggetto che conferisce il mandato professionale (ad esempio procura o delibera della società/ente);
- la visura camerale completa della società o dell'ente;
- la documentazione sulla base della quale sono stati applicati obblighi semplificati ovvero rafforzati di verifica della clientela;
- le attestazioni eventuali ex art.30 (c.d. identificazione a distanza);
- la dichiarazione antiriciclaggio del cliente ex artt.18, 19 e 21 del D.Lgs. n.231/07;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atti notori del cliente su eventuali pendenze penali;
- la scheda di identificazione predisposta dal professionista;
- l'eventuale documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare effettivo;
- la scheda di valutazione del rischio ex art.20 del D.Lgs. n.231/07 predisposta dal professionista. In questa scheda sarebbe opportuno inserire un appunto sulla ragionevolezza dell'operazione ovvero su comportamenti anomali del cliente;
- la copia del mandato professionale;
- l'informativa e la richiesta di consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi degli artt.13 e 23 D.Lgs. n.196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali") inviata al cliente;
- il consenso del cliente al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art.23 del Codice della *privacy* anche ai fini antiriciclaggio;
- i documenti delle prestazioni professionali svolte ovvero il riferimento a tali documenti;
- le attestazioni del professionista sul controllo costante del cliente;
- la documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale o dell'operazione;
- l'eventuale risultato della verifica in merito all'inserimento del cliente nella c.d. "*black list*" antiterrorismo;
- l'eventuale risultato della verifica in merito al riscontro della sede del cliente rispetto ai Paesi dell'emananda "*black list*" antiriciclaggio;
- l'eventuale documentazione, preferibilmente firmata dal cliente, comprovante lo svolgimento di attività di consulenza pre-contenzioso.



STUDIO -----

**Oggetto: delega per l'identificazione dei clienti e di titolari effettivi
ai sensi dell'art. 19 co. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n.231/07**

Io sottoscritto (*estremi del professionista*) nell'ambito dell'organizzazione interna dello studio professionale nell'esecuzione gli adempimenti antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. n.231/07,

delego

- stabilmente
- in via occasionale (*precisare eventualmente i limiti temporali della delega*) all'acquisizione dei dati identificativi dei clienti, degli eventuali soggetti per conto dei quali questi operino e dei titolari effettivi il dott./sig. (*dati del soggetto delegato*).

Data

Firma



**Dichiarazione del cliente ai fini della normativa antiriciclaggio
ex artt. 18, 19 e 21 del D.Lgs. 231/2007**

Il sottoscritto

Cognome _____

Nome _____

Codice Fiscale _____

consapevole delle sanzioni in caso di false dichiarazioni ex art. 55, commi 2 e 3 del
D.Lgs. n.231/07

dichiara

di operare in nome e per conto proprio e, quindi, che non vi è un diverso titolare
effettivo così come previsto e definito dal D.Lgs. n.231/07;

di operare (in nome e) per conto di:

Cognome e Nome _____

Nato a _____ il _____

Residente in _____

Via _____

Codice fiscale _____

Attività lavorativa _____

oppure

Denominazione _____

Codice fiscale _____

Sede legale/amministrativa in _____

Settore di attività _____

in qualità di _____ e a tal fine produce visura camerale
oppure certificato rilasciato da ente competente oppure delibera consiliare o assembleare
attestante il potere di rappresentanza.

di essere una P.E.P. (Persona Politicamente Esposta)

(come definita dall'art. 1, comma 2, lett. o) del D.Lgs. n.231/2007):

di non essere una P.E.P. (Persona Politicamente Esposta)

fornisce le seguenti ulteriori informazioni

ai fini dell'identificazione del titolare effettivo

(secondo le indicazioni dell'art.2 dell'allegato tecnico al D.Lgs. n.231/2007):

sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale:
(ex art.18, co.1, lett.c) del D.Lgs. n.231/07)

sui mezzi di pagamento utilizzati e sull'eventuale origine dei fondi:
(ex art.36, co.2, lett.b) del D.Lgs. n.231/07 e art.19, co.1, lett. c) del D.Lgs. n.231/07)

si impegna

a comunicare tempestivamente e per iscritto al professionista/studio associato ogni variazione dei dati comunicati e sopra riportati.

Lo scrivente conferma, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità dei dati, delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate e in particolare di quanto dichiarato in relazione alla società/persone fisiche/titolare effettivo per conto delle quali, eventualmente, opera.

Informativa Privacy

(ex D.Lgs. n.196/03, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali)

Il sottoscritto, acquisita l'informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/03, presta il consenso al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli che saranno eventualmente in futuro forniti a integrazione e/o modifica degli stessi. Il sottoscritto prende altresì atto che la comunicazione a terzi dei dati personali sarà effettuata dal Professionista o dallo Studio professionale in adempimento degli obblighi di legge

Luogo e data



**Attestazione del professionista sull'adeguata verifica della clientela
ex artt. 18, 19 e 20 del D.Lgs. n.231/2007**

Identificazione effettuata dal professionista _____

Identificazione effettuata dal collaboratore - dipendente

Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
Incaricato all'identificazione con apposita delega datata.....del professionista.....

Informazioni sul cliente persona fisica

Cognome e nome
Luogo e data di nascita.....
Indirizzo di residenza
Codice fiscale
Estremi del documento identificativo
Altro

Informazioni sul cliente diverso da persona fisica

Denominazione
Sede legale
Codice Fiscale
Partita Iva persona giuridica
Altro

Informazioni sui rappresentanti della società o dell'ente

Carica o qualifica
Cognome e nome
Luogo e data di nascita.....
Indirizzo di residenza
Codice Fiscale
Estremi documento identificativo
Potere di rappresentanza verificato tramite
Altro

Dati relativi ai titolari effettivi

Cognome e nome
Luogo e data di nascita.....
Indirizzo di residenza.....
Codice Fiscale
.....

Documentazione impiegata per l'identificazione del titolare effettivo

.....
.....

Informazioni sulla prestazione professionale

Sintetica descrizione del mandato richiesto

Oggetto.....

Scopo.....

Valore dell'operazione oggetto della prestazione professionale (eventuale):

o indeterminato o non determinabile;

o da determinare successivamente;

o euro

Allegati

Copia dei documenti utilizzati per l'identificazione

Codice Fiscale del cliente e del soggetto per conto del quale il cliente opera

Visura camerale/certificato/delibera consiliare/delibera assembleare da cui risulta il potere di legale rappresentanza

Altro.....

Data e Luogo

Firma del professionista/collaboratore/dipendente

Controllo costante del cliente

Incontro del (data).....

Osservazioni (motivo incontro, tipologia comportamento cliente – eventuali anomalie, ecc.)

.....

.....

.....

Data e Luogo

Firma del professionista/collaboratore/dipendente



Dichiarazione del professionista sulla valutazione del rischio ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.231/07

Il sottoscritto

Professionista di cui all'art.12, co.1, D.Lgs. n.231/07 ha proceduto alla valutazione del rischio ai fini dell'adeguata verifica ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.231/07 del seguente cliente:

cognome e nome

luogo e data di nascita

indirizzo di residenza

nazionalità

Al riguardo, seguendo le linee guida indicate nel documento dell'8 settembre 2008 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, lo scrivente ha:

- considerato gli elementi connessi al cliente, associando a ciascuno di essi un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità;
- valutato gli elementi relativi all'operazione, assegnando ad essi un punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità;
- fissato, all'esito della comparazione e dal raffronto dei due punteggi, un unico indice espressione del rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo.

Gli aspetti di rischio relativi al cliente _____ sono i seguenti:

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio
a.1. Natura giuridica	
Ditta individuale	
Associazione professionale	
Società di persone	
Società di capitali	
Trust	
Società fiduciaria	
Altro	
Totale a.1.	
a.2. Prevalente attività svolta	
Operazioni "normali"	
Operazioni di particolare rilevanza	
Operazioni "anomale"	
Totale a.2.	
a.3. Comportamento tenuto al momento dell'operazione	
Nella norma (cliente collaborativo/trasparente)	
Fuori della norma (cliente reticente/poco trasparente)	
Totale a.3.	
a.4. Area geografica di residenza	
Italia	

Paesi UE	
Paesi extra UE	
Territori <i>off-shore</i>	
Totale a.4.	
TOTALE PUNTEGGIO (A)	

I punteggi per questo primo aspetto sono stati definiti come segue:

	Minimo	Massimo
1.	1	5
2.	1	5
3.	1	5
4.	1	5
Totale A	4	20

Rischio complessivo legato al cliente: _____³

Sono stati poi valutati i profili relativi al **livello di rischio dell'operazione** richiesta come segue:

B. Aspetti connessi all'operazione	Livello di rischio
<i>b.1. Tipologia</i>	
Ordinaria	
Straordinaria	
<i>b.2. Modalità di svolgimento</i>	
Con banche	
Tra soggetti privati	
<i>b.3. Ammontare</i>	
Basso	
Medio	
Alto	
<i>b.4. Frequenza e durata</i>	
Occasionale	
Poco frequente	
Frequente	
<i>b.5. Ragionevolezza</i>	
Congrua	
Non congrua	
<i>b.6. Area geografica di destinazione</i>	
Italia	
Paesi UE	
Paesi extra UE	
Territori <i>off-shore</i>	
TOTALE PUNTEGGIO (B)	

³ Valori complessivi livello rischio cliente: basso da 4 a 12; medio da 13 a 16; alto da 17 a 20.

In tale caso i punteggi attribuibili sono stati definiti come segue:

	Minimo	Massimo
1.	1	5
2.	1	5
3.	1	5
4.	1	5
5.	1	5
6.	1	5
Totale B	6	30

Rischio complessivo legato all'operazione: _____⁴.

Dalla somma del valore del rischio cliente e di quello dell'operazione il sottoscritto ha definito un unico indice espressione del complessivo rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo.

Valutazione finale del rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo	
C. Rischio totale di riciclaggio/finanziamento del terrorismo	
Totale punteggio A	
Totale punteggio B	
TOTALE COMPLESSIVO (C)	

Valutazione finale (A+B)

	Minimo	Massimo
Totale (A+B)	10	50

rischio definitivo di riciclaggio/finanziamento del terrorismo: _____⁵.

Atteso che è risultato un indice (*basso, medio, alto*) pari ad un punteggio di _____ lo scrivente ha proceduto all'adeguata verifica secondo le seguenti modalità (ordinarie/semplificate o rafforzate)⁶:

Si precisa che gli obblighi richiesti dalla normativa antiriciclaggio sono stati adempiuti avendo riguardo alle informazioni possedute/acquisite nell'ambito dell'attività professionale ex art. 3 del D.Lgs. n.231/07.

....., Lì

⁴ Valori complessivi livello rischio operazione: basso da 6 a 18; medio da 19 a 24; alto da 25 a 30.

⁵ Valori complessivi dell'indice finale di rischio riciclaggio/finanziamento al terrorismo: basso da 10 a 30; medio da 30 a 40; alto da 40 a 50.

⁶ In presenza di un basso rischio (10-30) il professionista avrà l'onere di adeguata verifica secondo modalità ordinarie ovvero semplificate al ricorrere dei casi contemplati dalle norme, esercitando il controllo costante del cliente durante la durata del rapporto (salvo che in quest'ultimo caso ricorrano i presupposti per l'assolvimento con modalità semplificate). Se, invece, viene segnalato un rischio medio (30-40), il professionista dovrà assolvere l'obbligo di adeguata verifica esclusivamente con modalità ordinarie e dovrà sempre monitorare nel tempo il cliente. Nondimeno, in presenza di alto rischio (40-50) di riciclaggio o finanziamento del terrorismo il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica secondo modalità rafforzate, con un controllo rigoroso, costante, continuo e rafforzato del cliente.

Reverse charge sui cellulari e microprocessori: chiarimenti e criticità

a cura di Ennio Vial e Vita Pozzi

L'articolo 1, co.44, della Finanziaria 2007 ha riscritto il co.6 dell'art.17 del DPR Iva, ampliando le fattispecie di operazioni alle quali si deve applicare il meccanismo del *reverse charge*. In particolare, la fattispecie delle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili o nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore, è stata inserita nella lettera a). Le ulteriori fattispecie alle quali si applica il meccanismo del *reverse charge* sono:

le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui alle lett.b) e d) del n.8-ter) dell'art.10 ⁷ ;	⇒	lett. a bis
le cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'art.21 della tariffa annessa al DPR n.641/72, come sostituita, da ultimo, dal Decreto del Ministro delle Finanze del 28/12/95, pubblicato nella G.U. n.303 del 30/12/95, nonché dei loro componenti ed accessori. Si tratta, in sostanza, dei telefoni cellulari;	⇒	lett. b
le cessioni di <i>personal computer</i> e dei loro componenti ed accessori;	⇒	lett. c
le cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere.	⇒	lett. d

Si evidenzia come la norma subordini l'introduzione del meccanismo del *reverse charge* (art.1, co.45, della Finanziaria 2007) nelle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) appena esaminate, esclusivamente alle cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione dell'Unione Europea. Con [decisione di esecuzione del Consiglio n.2010/710/Ue del 22 novembre 2010](#), è intervenuta l'autorizzazione, però solo parziale, in quanto esclude da detto meccanismo alcuni beni. L'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti con la [C.M. n.59/E](#) del 2010, con la quale, tra l'altro, è stato chiarito che la decorrenza dell'estensione è fissata al 1° aprile 2011. La recente [R.M. n.36/E](#) del 31 marzo 2011 ha fornito ulteriori chiarimenti.

Ambito applicativo della norma e soggetti esclusi

Innanzitutto, bisogna rilevare come l'autorizzazione comunitaria sia più restrittiva rispetto alle fattispecie indicate nelle lettere b), c) e d) dell'art.17 co.6. Infatti, la decisione riguarda le seguenti casistiche:

- a) "telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
- b) dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale".

⁷ La lett.a-bis è stata aggiunta dall'art.1, co.156, L. n.244/07 (G.U. 28/12/07, n.300, S.O. n.285).

Non è stata quindi concessa la deroga per la cessione di materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave e miniere (lett.d); di conseguenza, alla cessione di tali beni si continuerà ad applicare il regime Iva ordinario.

⇒ I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

La C.M. n.59/E/10 è intervenuta fornendo i primi chiarimenti.

In particolare, è stato precisato che il nuovo meccanismo trova applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, sulla base della considerazione che nell'ultimo anello della catena distributiva difficilmente si perpetrano frodi.

Questa impostazione discende dalla constatazione empirica che le frodi si realizzano nella fase antecedente la vendita al dettaglio.

Di conseguenza, come detto, il meccanismo del *reverse charge* opera esclusivamente nella fase distributiva che precede la vendita al consumatore finale ossia nella fase che potremmo definire "del commercio all'ingrosso".

Esaminiamo, quindi, la definizione di commercio all'ingrosso e di commercio al dettaglio. La fattispecie è menzionata nell'art.4, D.Lgs. n.144/98, dove il commercio all'ingrosso viene definito come l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande.

Viceversa, per commercio al dettaglio si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale, ivi compreso il commercio elettronico (ai sensi dell'art.21 della norma citata).

La R.M. n.36/E/11 precisa che in relazione all'obbligo di applicazione del *reverse charge*:

il "riferimento al commercio al dettaglio deve intendersi finalizzato a individuare i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate di cui all'articolo 22 del DPR n.633/72".

Ne consegue che sono escluse dall'obbligo in esame le cessioni dei beni effettuate da "commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante".

Da questa impostazione, peraltro rinvenibile anche nella C.M. n.59/E/10, pare quindi di desumere che non si applica il *reverse charge* se il cedente è un commerciante al dettaglio, a prescindere dal fatto che questi venda effettivamente a un privato o a un altro soggetto Iva⁸.

Dopo la breve introduzione proposta per inquadrare il tema oggetto di analisi, analizziamo i quesiti posti all'Agenzia delle Entrate nella R.M. n.36/E/11.

Cessioni di telefoni cellulari: profili soggettivi

Il primo quesito proposto all'Agenzia attiene alla qualifica di consumatore finale. Si chiede, in sostanza, se un soggetto passivo Iva, utilizzatore finale del telefono cellulare sia escluso dall'ambito di applicazione del *reverse charge* indipendentemente dalle modalità di acquisto.

⁸ È appena il caso di rilevare come questa impostazione si discosti dalla definizione contenuta nel D.Lgs. n.114/98. Infatti, la vendita di un cellulare ad un professionista verrebbe qualificata come commercio all'ingrosso dalla norma del 1998 mentre risulterebbe esclusa dal *reverse charge* in base alle nuove disposizioni. Sul tema torneremo diffusamente a breve.

L'Agenzia richiama, preliminarmente, quanto detto nella C.M. n.59/10; nella stessa è precisato infatti che "le cessioni al dettaglio si caratterizzano per la destinazione del bene al cessionario-utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo". In sostanza, l'elemento che induce ad escludere il *reverse charge* è il fatto che l'acquirente, ancorché soggetto Iva, acquisti il telefono per un suo uso, ancorché professionale, e non per la mera rivendita. L'Agenzia, nella risoluzione in oggetto, conferma questa impostazione e precisa che il riferimento al commercio al dettaglio, come detto, "deve intendersi finalizzato a individuare i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate di cui all'art.22 del DPR n.633/72".

La *ratio* di tale impostazione è la seguente: anche il professionista che acquista in un negozio si configura generalmente come utilizzatore finale dei beni, ancorché soggetto passivo Iva.

Quindi, come già segnalato in precedenza, ciò che conta è l'attività di commercio al dettaglio del venditore e non tanto la posizione dell'acquirente che può essere sia un privato che un soggetto Iva.

Una questione problematica che da subito si presenta e sulla quale gli interventi ministeriali non paiono decisivi è la seguente:



se il soggetto Iva acquirente compra un lotto di cellulari non per uso personale ma per rivenderli, si continua comunque a non applicare il *reverse charge*? In altre parole, è sufficiente la condizione che il venditore sia un commerciante al dettaglio o serve anche l'ulteriore condizione per cui comunque il cliente soggetto Iva non li destini alla rivendita ma all'uso personale?

Se dovessimo ritenere necessarie entrambe le condizioni gli operatori incontrerebbero diversi problemi operativi. Ritorniamo sul punto più avanti.



Un'altra questione pratica emerge nei casi in cui i clienti acquistino il cellulare direttamente dall'operatore telefonico, generalmente unitamente al traffico telefonico. In questo caso, poiché l'operatore non è un commerciante al dettaglio, dovrebbe affacciarsi l'applicazione del *reverse charge*.

In realtà, la R.M. n.36 adotta un approccio pragmatico escludendo anche in questi casi l'applicazione del metodo dell'inversione contabile ma a condizione che "la cessione del telefono cellulare sia accessoria alla fornitura del c.d. traffico telefonico". In tal caso, infatti, la cessione del cellulare non è effettuata dall'impresa per la successiva rivendita ma esclusivamente per incentivare l'utilizzo del "traffico telefonico".

Quanto detto vale anche nell'ipotesi in cui siano ceduti più cellulari; la cessione del cellulare si configura, infatti, come una prestazione accessoria del rapporto principale. Inoltre, si considera accessoria la cessione di telefoni cellulari effettuata in sostituzione di altri telefoni già ceduti nell'ambito del medesimo rapporto principale. L'Agenzia evidenzia tuttavia come tale rapporto di accessorietà non sussista quando i telefoni cellulari venduti eccedono il 10% delle *sim-card* cedute all'utente.

Cessioni telefoni cellulari: profili oggettivi

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che per "telefoni cellulari" si intendono i dispositivi la cui funzione principale sia quella di permettere la fruizione dei servizi di fonia in mobilità. Ciò non esclude altri servizi possibili. Il cellulare potrebbe infatti essere utilizzato come *modem* per la connessione ad *internet* tramite un *pc* ma rimane indubbio che la funzione principale è quella del traffico voce. Alla luce di questi chiarimenti riteniamo che la cessione della chiavetta *usb*, per navigare in *internet*, non rientri nel meccanismo del *reverse charge*, in quanto non ha funzione di servizio di fonia.

L'Agenzia precisa, inoltre, che il *reverse charge* non si applica alle cessioni dei componenti ed accessori dei "telefoni cellulari" come i caricabatterie, a meno che non risultino ceduti contestualmente al cellulare e rappresentino quindi dei beni accessori.

Cessioni di dispositivi a circuito integrato: profili soggettivi

La R.M. n.36/E/11 affronta anche il caso dell'applicazione del meccanismo del *reverse charge* in relazione ai dispositivi a circuito integrato quali i microprocessori. Viene chiarito che il *reverse charge* non trova applicazione nelle seguenti due ipotesi:

- quando il processore viene utilizzato per una riparazione;
- quando il processore viene trasferito attraverso la vendita di un bene più complesso come il pc.

Chiariamo meglio con degli esempi.

Esempio 1

Tizio porta a riparare il proprio *personal computer* ed il soggetto che effettua l'intervento sostituisce il microprocessore. In questo caso si verifica, nella sostanza, una cessione di un processore ma lo stesso viene riassorbito nel contesto della prestazione di riparazione, per cui l'Iva viene applicata col metodo ordinario.

Esempio 2

Ipotizziamo inoltre il caso in cui il cliente chiede di acquistare un pc assemblato. Il venditore procede ad assemblarlo utilizzando ovviamente anche un microprocessore. In questo caso non si applica il *reverse charge* in quanto la vendita ha ad oggetto un pc e non un microprocessore, ancorché parte integrante del pc.

Cessioni di dispositivi a circuito integrato: profili oggettivi

L'Agenzia, ricordando che l'autorizzazione comunitaria ha una portata più ristretta rispetto a quella nazionale, chiarisce che il *reverse charge* non trova quindi applicazione nei confronti delle cessioni dei *computer* quali *laptop* o *notebook*, ma solo nei confronti dei componenti che si qualificano come dispositivi a circuito integrato. Il meccanismo dell'inversione contabile trova applicazione anche nei confronti dei dispositivi destinati ad essere installati in apparati analoghi ai *personal computer*, quali ad esempio i *server* aziendali. L'Agenzia, infine, evidenzia che il riferimento contenuto nella decisione di autorizzazione del Consiglio ai "microprocessori e unità centrali di elaborazione" appare esemplificativo e, pertanto, ricadono nella fattispecie anche quei dispositivi comunque riconducibili ai concetti di "Circuiti integrati elettronici" di cui al codice NC 8542 3190 della nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune di cui allegato I del Regolamento CEE n.2658/87 del Consiglio.

NOMENCLATURA TARIFFARIA E STATISTICA E TARIFFA DOGANALE COMUNE ALLEGATO I, REGOLAMENTO CEE N. 2658/87

CODICE NC	DESCRIZIONE
8542 31	Processori e dispositivi di controllori (<i>controllers</i>), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti:
8542 31 10	Merci specificate nella nota 8 b) 3): "circuiti integrati multichip costituiti da due o più circuiti integrati monolitici interconnessi, combinati in modo praticamente inscindibile, anche su uno o più substrati isolanti, con o senza leadframe, ma senza altri elementi di circuiti attivi o passivi".
8542 31 90	Altri

Profili procedurali

La R.M. n.36/E/11 affronta inoltre una serie di questioni procedurali che appare utile sintetizzare nella successiva Tabella.

DOMANDA	RISPOSTA
Note di accredito (meccanismo applicativo)	Il <i>reverse charge</i> si applica alle sole note di variazione (art.26 del DPR Iva) in cui l'operazione principale, cui si riferisce la nota, sia stata anch'essa soggetta al meccanismo dell'inversione contabile. Pertanto, per la rettifica dell'imponibile o dell'imposta delle cessioni di beni effettuate prima del 1° aprile 2011, si applica il regime ordinario.
Note di accredito (soggetto obbligato)	Se è stato applicato il metodo del <i>reverse charge</i> , il soggetto titolato ad emettere la nota di accredito è il cessionario.
Cliente estero identificato in Italia	Anche in questo caso, sussistendone i requisiti, si applica il <i>reverse charge</i> .
Passaggi dal committente al commissionario o viceversa	Il <i>reverse charge</i> è applicabile nei passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione (art.2, co.2, n.3 del DPR Iva).
Dichiarazione Iva 2012	Le operazioni soggette a questo regime dovranno essere evidenziate nei quadri VE (operazioni attive) e quadro VJ (operazioni passive); saranno inseriti appositi campi specifici.
Attestazione del soggetto finale	Non sussiste l'obbligo da parte del cedente di acquisire specifica attestazione e/o dichiarazione da parte del cessionario in ordine allo status di utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo Iva.

Aspetti critici

Evidenziamo infine taluni aspetti critici in parte accennati in precedenza.

Il primo problema è quello di capire se il fatto che il venditore eserciti il commercio al dettaglio sia sufficiente per escludere l'applicazione dell'inversione contabile. Riteniamo, non fosse altro che per motivi di opportunità e semplificazione, di dare una risposta positiva. Infatti, a conferma di tale impostazione, va anche evidenziato come la stessa risoluzione abbia chiarito che il cedente non deve procurarsi un'attestazione circa l'utilizzazione del cellulare. Del resto, l'interpretazione appare anche in linea con la *ratio* di evitare frodi fiscali.

Si ipotizzi la cessione di un cellulare da parte di un dettagliante ad un altro dettagliante. In questo caso potrebbe sorgere il dubbio che all'operazione in esame si applichi il *reverse charge*. Tuttavia è raro che un imprenditore che commercializza cellulari vada ad acquistarli presso un dettagliante. Potrebbe magari essere il caso di una cortesia che i dettaglianti si fanno reciprocamente nel caso esauriscano qualche modello che viene richiesto dalla clientela. Non è certo in questa fattispecie che si annida la frode, per cui si può ritenere accettabile l'applicazione dell'iva nei modi ordinari.

Altro caso non affrontato dall'Agenzia è quello del professionista che vende il suo cellulare usato ad un altro soggetto Iva. Non essendo un commerciante al dettaglio, si dovrebbe applicare il *reverse charge*. Questo, però, crea una serie di problemi, non ultimo la determinazione della quota da assoggettare ad Iva da parte dell'acquirente. Si potrebbe allora ritenere che, una volta che il cellulare giunge al consumo, i successivi passaggi debbano ritenersi comunque esclusi da *reverse charge*.

I finanziamenti infruttiferi dei soci: iter procedurale e superamento della presunzione di onerosità

La presunzione di onerosità dei prestiti

Una recente sentenza della Corte di Cassazione – [la n.2735 del 4 febbraio 2011](#) - induce a ritornare su di un tema che trova ampia diffusione nelle Piccole e medie imprese: si tratta dell'erogazione di somme dai soci alla società, con causa di mutuo, ma senza maturazione di interessi (*c.d.* finanziamenti soci infruttiferi).

Il punto delicato attiene alla disciplina fiscale della materia, con particolare riferimento alla applicazione della *c.d.* "presunzione legale di fruttuosità" disposta dall'art.45, co.2, del Tuir, ed alle forme con cui ne è ammesso il superamento.

Tale presunzione altro non è che la trasposizione in ambito fiscale di quanto disposto dall'art.1815 c.c., il quale prevede l'onerosità come regola generale del contratto di mutuo, salvo che non sia prodotta la prova contraria.



Ma qual è la prova contraria con cui è consentito superare tale presunzione? Ed in particolare, quali procedure sono consigliabili e quali attenzioni è opportuno riservare al compimento dell'operazione in oggetto, al fine di poter ragionevolmente disporre degli elementi probatori sufficienti al superamento della presunzione di legge?

Prima di affrontare gli interrogativi sopra accennati e che costituiscono l'oggetto principale di questo contributo, si ritiene opportuno riprendere brevemente un interessante spunto critico che è stato sviluppato da un'autorevole dottrina⁹ al fine di fornire un inquadramento complessivo del tema ed una sua adeguata collocazione rispetto alla realtà imprenditoriale.

È opinione, condivisibile, della dottrina citata che allo stato attuale la presunzione (fiscale) di onerosità dei mutui finisca, di fatto, per rappresentare una norma anacronistica che trova un concreto spazio di applicazione solo nei rapporti fra soci e società, e pressoché esclusivamente nelle piccole e medie imprese; più di rado, essa potrebbe avere riguardo anche ai rapporti nell'ambito dei più complessi gruppi societari multinazionali dove, tuttavia, l'ampia disciplina internazionale del "transfer pricing" obbliga già le parti – a prescindere dalla presunzione in oggetto – ad informarsi necessariamente a principi di mercato nel regolare i rapporti finanziari infragruppo, relegando così ad ipotesi solo marginali l'eventuale infruttuosità dei prestiti erogati dalle *holding* alle società operative.

Quindi, è per lo più nelle piccole realtà che questa norma trova oggi la sua concreta applicazione, poiché si tratta delle fattispecie in cui è ancora assai diffusa la prassi di erogare i finanziamenti senza prevedere la maturazione di interessi. È, inoltre, cosa indubbia che l'infruttuosità del prestito sia una pratica civilisticamente legittima, stante il chiaro disposto dell'art.1815 c.c., il quale consente alle parti di derogare alla presunzione di onerosità del contratto di mutuo.

In questo contesto di rapporto socio-società la gratuità del mutuo, allora, assume una dimensione molto chiara, ben lungi dal poter nei fatti celare un intento elusivo: giustamente, si osserva come sarebbe piuttosto bizzarro pensare che esistano

⁹ D. Stevanato e R. Lupi, "Presunzione di fruttuosità dei mutui, indici di ricchezza e finanziamenti erogati dai soci", in Dialoghi Tributarî, n.3/10.

pagamenti occultati di interessi eseguiti dalla società al socio, a fronte di somme che invece sono state palesemente erogate dal socio alla società a titolo di prestito. Viceversa, la non fruttuosità rientra nella logica economica del rapporto sociale, ogniqualvolta il socio intenda sostenere finanziariamente l'impresa senza farla gravare dell'onere degli interessi, attendendosi il ritorno sotto forma dei profitti dell'impresa, essendogli infine sufficiente il mero rimborso del capitale quando la società ne avrà le possibilità. Tutto questo, ancor più in periodi caratterizzati da difficoltà di accesso al credito bancario da parte delle piccole e medie imprese.

Queste considerazioni ci aiutano quindi a calare l'operazione, e la sua regolamentazione fiscale, nel contesto economico-aziendale ed a trovare anche le valide ragioni economiche della sua esecuzione.

⇒ La giurisprudenza europea

A questo riguardo, può essere utile rammentare anche una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea¹⁰ riguardante un presupposto contrasto della disciplina fiscale belga rispetto al Trattato Cee sul principio di libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali. In particolare, nel caso di specie una società belga aveva concesso un finanziamento ad una sua società controllata residente in Francia senza applicare alcun interesse. L'Amministrazione tributaria belga aveva quindi provveduto a riprendere a tassazione in capo alla società belga un importo corrispondente, di fatto, agli interessi presunti.

La sentenza, nel riconoscere la non conflittualità della norma belga con il Trattato Cee, ha però specificato quali criteri devono essere rispettati perché norme simili a questa – come può essere considerata anche quella italiana di cui qui si tratta – non siano considerate eccedenti rispetto a quanto è necessario per la tutela delle ragioni erariali. In particolare, nella sentenza citata la Corte di Giustizia ha rilevato come occorre che:

“in tutti i casi (...) il contribuente sia messo in grado, senza eccessivi oneri amministrativi, di produrre elementi relativi alle eventuali ragioni commerciali per le quali tale transazione sia stata conclusa”.

Da questo spunto giurisprudenziale, si potrebbe quindi trarre un conforto circa una maggiore elasticità nella produzione degli elementi probatori volti al superamento della presunzione in oggetto; tuttavia, allo stato attuale della recente giurisprudenza italiana, questa soluzione sembra ancora assai lontana essendo invece prevalente un approccio formalistico, e quindi poco realistico, dell'applicazione della norma in commento.

La prova dell'infruttuosità dei prestiti

L'infruttuosità delle somme concesse a titolo di finanziamento può essere dimostrata, secondo la normativa tributaria italiana, tramite la registrazione a bilancio di tale posta tra i debiti che la società vanta nei confronti dei propri soci e dall'indicazione in Nota integrativa di un apposito prospetto, o dettaglio, che distingue i finanziamenti infruttiferi da quelli fruttiferi di interessi. Ulteriori mezzi di prova sono poi rappresentati da:

- scritture private autenticate;
- contratti di mutuo;
- lettere commerciali;
- verbale del Consiglio di Amministrazione contenente la decisione con cui si richiede ai soci tale finanziamento e si dà mandato per la stipulazione dell'accordo formale.

Tuttavia, come si è detto, la normativa italiana ed anche l'orientamento giurisprudenziale prevalente¹¹, richiedono al contribuente di provare l'insussistenza di tale presunzione esclusivamente tramite la presentazione di una documentazione obbligatoria consistente,

¹⁰ [Sentenza C-311/08 del 21 gennaio 2010.](#)

¹¹ Si veda anche la sentenza della Corte di Cassazione n.15869 del 7 luglio 2009.

come si è detto, nel bilancio d'esercizio, poi ulteriormente supportabile – ma a quanto pare non surrogabile – dagli ulteriori elementi probatori di cui si è fornito sopra l'elenco. La Corte di Cassazione, nella citata sentenza n.2735/11, ha ribadito che:

1°	⇒	la presunzione di fruttuosità delle somme date a mutuo è da qualificarsi come una "presunzione legale relativa";
2°	⇒	la presunzione legale può essere vinta fornendo "prova contraria", ma tale prova non è libera, ossia non può essere data con qualsiasi mezzo, ma soltanto nei modi e nelle forme stabiliti tassativamente dalla legge;
3°	⇒	tali forme si sostanziano nel bilancio d'esercizio da cui deve risultare che il versamento è stato eseguito a titolo diverso dal mutuo oneroso.

- ➔ Per i soggetti tenuti alla presentazione del bilancio Cee (secondo gli schemi del Codice civile), la presunzione risulterebbe quindi vinta dall'iscrizione della somma nello Stato patrimoniale alla voce D.3 (debiti verso soci per finanziamenti) e dalla successiva indicazione in Nota integrativa di un apposito prospetto che identifichi i finanziamenti fruttiferi e quelli infruttiferi.
- ➔ Per quanto concerne, invece, i soggetti che non sono tenuti alla presentazione del bilancio in formato Cee, la non fruttuosità del finanziamento potrebbe essere comprovata dall'iscrizione della somma ricevuta in un conto denominato "finanziamento soci infruttifero" nella sezione dei debiti dello Stato patrimoniale. Poi, nel caso in cui la società percettrice del finanziamento sia addirittura in contabilità semplificata e quindi non abbia neppure l'obbligo di redazione di un bilancio, la presunzione di fruttuosità potrebbe essere vinta tramite la presentazione di un'apposita documentazione alternativa.

In verità, come si è detto, in dottrina si ritiene assai limitativo il fatto che la presunzione di fruttuosità dei finanziamenti possa essere vinta esclusivamente tramite l'iscrizione in bilancio, in quanto questa evidenziazione avrebbe significato unicamente al fine di identificare la "natura" dei versamenti effettuati distinguendo fra gli apporti a titolo di capitale, senza vincolo di restituzione, e gli apporti a titolo di finanziamento, con obbligo di restituzione. Quando invece non è la "natura" dell'erogazione ad essere controversa, bensì solo la "onerosità", la prova contraria dovrebbe poter essere fornita con qualunque altra documentazione utile.

⇨ La procedura consigliata

Tuttavia, pur nella consapevolezza che l'orientamento giurisprudenziale prevalente, e purtroppo anche di recente conferma, presenta aspetti criticabili, onde premunirsi dinanzi ad eventuali eccezioni, è consigliabile adottare una prassi che preveda:

- a) un verbale del Consiglio di Amministrazione della società che dia atto della richiesta inoltrata al socio di erogare il finanziamento a titolo infruttifero di interessi;
- b) la stipulazione dell'accordo in forma scritta preferibilmente, per le ragioni fiscali che di seguito si specificheranno, mediante scambio di corrispondenza fra il socio e la società;
- c) l'iscrizione del bilancio della somma alla voce D.3, con la specifica in Nota integrativa che trattasi di finanziamento non fruttifero di interessi.

Da ultimo, si porta l'attenzione sul fatto che, secondo un'ulteriore recente sentenza della Cassazione¹², addirittura anche la mancata riscossione da parte dei soci dei dividendi deliberati dalla società, oppure per gli amministratori la mancata riscossione dei

¹² [Cass., sent. n.10030 del 29 aprile 2009.](#)

compensi deliberati in loro favore, legittima la presunzione di fruttuosità delle somme assimilandole ad un mutuo; da qui, la necessità di un attento monitoraggio di queste forme “tacite” di finanziamento dell’impresa sociale, onde evitare rischi di eccezioni fiscali.

La scelta più efficace per la formalizzazione dell’accordo di finanziamento infruttifero

Si è visto che l’erogazione del finanziamento infruttifero dal socio alla società può trovare espressione e formalizzazione attraverso l’impiego di modalità differenti. Come noto, la scelta del modello di accordo di finanziamento da adottare può dipendere da una serie di fattori riconducibili ad aspetti negoziali, civilistici, e di legittima opportunità fiscale.

- Un primo aspetto rilevante attiene alle disposizioni contenute nello Statuto societario, riguardo alle clausole destinate alla regolamentazione del finanziamento soci; è consigliabile che, al minimo, lo Statuto preveda la possibilità del finanziamento dei Soci, ed anche l’eventualità che ciò avvenga appunto in forma non onerosa.
- Appare poi fortemente consigliabile che l’accordo di finanziamento venga tradotto in forma scritta, mediante un atto nel quale siano sintetizzate le clausole che ne disciplinano il funzionamento.
- È quindi da evitare la prassi, talvolta constatata soprattutto nelle realtà societarie di dimensioni più ridotte e/o aventi una compagine societaria familiare, di non formalizzare per iscritto l’erogazione del finanziamento, in quanto questo comportamento può essere foriero di inconvenienti sia in termini civilistici che sotto il profilo fiscale.
- La scelta del tipo di accordo di finanziamento viene spesso compiuta avendo quale priorità anche la minimizzazione del carico tributario ai fini dell’imposta di registro; in questo senso, la formalizzazione a mezzo scambio di corrispondenza – meglio se avente comunque una data certa, e pertanto eseguito mediante spedizione delle lettere in plico senza busta con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante l’uso di posta elettronica certificata – rappresenta la soluzione spesso più efficiente in quanto in grado di rispondere alle diverse esigenze delle parti.



Schema per la redazione dell'accordo di finanziamento infruttifero

Spett.le

....., li

Oggetto: Finanziamento

Facendo seguito alle intese intercorse, la presente per formalizzare le condizioni contrattuali generali applicabili al finanziamento effettuato da parte della nostra società (..... S.r.l. – mutuante) a favore della Vostra società – mutuataria.

Capitale

Il capitale oggetto del finanziamento ammonta ad Euro e sarà versato a favore della mutuataria non oltre la data del

Interessi

I capitali concessi a titolo di finanziamento in base al presente accordo non sono fruttiferi di interessi sino alla data di scadenza così come prevista ai sensi del presente accordo. Eventuali dilazioni nella durata del finanziamento – le quali saranno accordate solo con il consenso espresso di entrambe le parti – saranno soggette ad una rideterminazione della presente clausola di remunerazione del capitale.

Rimborso

Il capitale concesso a titolo di finanziamento in base al presente accordo sarà oggetto di rimborso integrale alla data del

Eventuali proroghe saranno efficaci solo se espressamente convenute fra le parti in forma scritta.

Risoluzione

La società mutuataria può risolvere il contratto in ogni momento, previo rimborso integrale del capitale finanziato.

Nell'attesa di ricevere copia della presente controfirmata per accettazione, porgiamo cordiali saluti.

P. S.r.l.



Principali scadenze dal 16 al 30 aprile 2011

Si segnala che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo (codice tributo 6003).

I contribuenti Iva mensili **che hanno affidato a terzi la contabilità** (art.1, co.3, DPR n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

APRILE						
L	M	M	G	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2010, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale, devono versare la seconda rata, maggiorando gli importi da versare degli interessi (cod. 1668).

Dichiarazioni d'intento

Scade oggi l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di marzo.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di marzo, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

APRILE						
L	M	M	G	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di marzo, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

APRILE						
L	M	M	G	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Presentazione elenchi Intrastat trimestrali

Scade oggi, per gli operatori commerciali con obbligo trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel trimestre precedente.

APRILE						
L	M	M	G	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Dichiarazione al catasto di fabbricati non dichiarati

Scade il termine per la dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati che non risultano, in tutto o in parte, dichiarati al catasto, ovvero che abbiano subito variazione di consistenza o di destinazione, nonché dei fabbricati che abbiano perduto i requisiti di ruralità.

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/04/11.

Comunicazione *black list*

Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. "*black list*" scade oggi il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate nel mese precedente, per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile, e nel trimestre precedente per coloro tenuti a tale adempimento con cadenza trimestrale.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di marzo 2011.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di marzo.

Presentazione Dichiarazione Sistri/ MUD 2011

Scade il termine, per la denuncia dei rifiuti, di presentazione alla CCIAA della dichiarazione Sistri o del Modello Unico Dichiarazione Ambientale 2011, contenente le indicazioni delle quantità e qualità dei rifiuti oggetto della propria attività.

Comunicazione dei compensi riscossi da parte di strutture sanitarie private

Ultimo giorno utile per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate da parte delle strutture sanitarie private, assoggettate al sistema di riscossione accentrata dei compensi, della comunicazione relativa ai compensi percepiti nell'anno precedente. La trasmissione del modello può essere effettuata gratuitamente anche mediante gli intermediari abilitati.

Modello 730/2011 per soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale

Scade il termine per la presentazione, al proprio datore di lavoro o ente pensionistico, del modello 730 e della busta per la destinazione dell'8 e del 5 per mille, per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale

Scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al primo trimestre 2011.

5 per mille: enti di ricerca scientifica e sanitaria

Scade oggi il termine per l'iscrizione telematica degli enti della ricerca scientifica e sanitaria agli elenchi per il riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

LEGENDA icone

	“Notizie flash” – riepilogo settimanale e sintesi commentata delle principali novità normative, di prassi, giurisprudenza e dottrina, in materia fiscale, contabile e giuridica, con link ipertestuali		“Check List e formulari di Studio” – pratiche carte di lavoro e fac-simili di formulari che supportano il Professionista nell'attività quotidiana. Tutte scaricabili in formato Word
	“Focus di pratica professionale” – interventi pratico-operativi, ricchi di esempi numerici, consigli professionali e schemi di sintesi su temi fiscali di particolare interesse e attualità		“Approfondimenti monografici” – guide ricche di commenti, interpretazioni, applicazioni ed esempi tecnici per risolvere in modo chiaro e completo dubbi e problematiche professionali
	“Il punto sull'Iva” – sezione quindicinale di aggiornamento ed approfondimento curata dai professionisti più esperti in campo Iva. Una guida autorevole sugli aspetti maggiormente complessi e controversi in materia di imposta sul valore aggiunto, in ambito nazionale ed internazionale		“Fisco e Estero” – approfondimento e aggiornamento costante su Iva intra ed extracomunitaria e imposte dirette: residenza; tassazione dei redditi prodotti in Italia e all'estero; doppia imposizione; dividendi; stabile organizzazione, CFC, transfer pricing, monitoraggio fiscale e norme antiabuso.
	“I contratti d'impresa” – analisi della disciplina giuridica, fiscale, contabile e previdenziale delle principali fattispecie contrattuali utilizzate dai commercialisti e dalle aziende		“Accertamento e Verifiche” – appuntamento mensile mirato ad offrire soluzioni e consigli pratici per affrontare e gestire le fasi di accertamento tributario partendo da casi reali
	“Istituti deflattivi e Contenzioso Fiscale” – approfondimento operativo sui problemi più diffusi del pre - contenzioso sviluppato con casi pratici e analisi delle più interessanti e controverse pronunce del periodo		“Normativa e prassi in sintesi” – allegato alla circolare che riepiloga con tavole sinottiche e schemi di sintesi i principali provvedimenti normativi e la prassi ministeriale. Un vero e proprio archivio di norme e circolari interpretative, rappre-sentato in estrema sintesi ed in forma schematica
	“Adempimenti e problematiche di Diritto societario” – i più qualificati esperti di diritto guidano i Professionisti a risolvere le problematiche più frequenti nell'applicazione pratica della normativa societaria attraverso le interpretazioni del Notariato, della giurisprudenza e della dottrina		“Scadenario” – ogni quindici giorni il calendario delle scadenze degli adempimenti fiscali e contributivi del periodo

EDITORE E PROPRIETARIO Gruppo Euroconference S.p.a.	COMITATO DI REDAZIONE		ABBONAMENTO ANNUALE 2011 Euro 220 Iva esclusa
DIRETTORE RESPONSABILE Gian Paolo Ranocchi	Alessandro Corsini Guido Martinelli Paolo Meneghetti Duilio Liburdi Fabio Garrini	Gian Paolo Ranocchi Luca Miele Norberto Villa Luca Caramaschi Viviana Grippo	SITO INTERNET Per informazioni e ordini: www.euroconference.it
PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE Settimanale Vendita esclusiva per abbonamento	COLLABORATORI ESTERNI		STAMPA Pubblicazione diffusa per e-mail
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA Via E. Fermi, 11 – 37135 Verona	Giacomo Albano Andrea Bonghi Sandro Cerato Stefano Chirichigno Valerio Cirimbilla Francesco Facchini Fabio Giommoni Thomas Tassani	Fabio Landuzzi Sergio Pellegrino Andrea Soprani Maurizio Tozzi Alberto Trabucchi Giovanni Valcarenghi Ennio Vial Francesco Zuech	Autorizzazione del tribunale di Verona n.1448 del 29 giugno 2001 ISSN: 2039-9618
DIRETTORE SCIENTIFICO Alessandro Corsini			SERVIZIO CLIENTI Per informazioni su abbonamenti, numeri arretrati, cambi di indirizzo, ecc... Tel. 045/8201828 fax 045/502430 e-mail: circolari@euroconference.it
RESPONSABILE REDAZIONALE Alessia Zoppi			
REDAZIONE Silvia Righetti			

Per i contenuti de *La Circolare Tributaria* Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod.

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito *web* e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a *copyright*. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato. La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.